

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ai sensi del D. LGS 231/2001

FONDAZIONE FERRARIO

Stato delle revisioni

Rev.	Data	Causale
0	22.04.2008	Prima stesura
1	20.12.2012	Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati presupposto
2	27.07.2015	Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati presupposto
3	30.06.2016	Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati presupposto
4	05.03.2019	Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati presupposto e integrazione parte speciale
5	04.02.2020	Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati presupposto e integrazione parte speciale
6	15.06.2021	Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati presupposto e integrazione parte speciale
7	13.04.2022	Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati presupposto e integrazione parte speciale
8	21.11.2023	Aggiornamento Modello per recepimento novità normative in materia di whistleblowing (D.Lgs. n. 24/2023)

PARTE GENERALE

TITOLO I IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

Con il Decreto Legislativo n. 231, dell'8 giugno 2001, riguardante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto" o il "D.Lgs. 231/2001"), entrato in vigore il successivo 4 luglio, si è inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, nonché la Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La ratio del Decreto è stata quella di introdurre nel nostro ordinamento un regime di responsabilità delle persone giuridiche (di seguito gli "Enti") per alcuni reati commessi da dipendenti e/o amministratori nell'interesse o a vantaggio delle stesse: responsabilità che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito.

L'ampliamento della responsabilità alle persone giuridiche coinvolge evidentemente il patrimonio degli Enti e, di conseguenza, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della normativa in argomento, non subivano alcuna conseguenza nel caso di reati commessi, da parte di amministratori e/o dipendenti, nell'interesse e a vantaggio delle società.

Invero, il tradizionale principio di personalità della responsabilità penale teneva indenni i soci dalle conseguenze sanzionatorie – diverse ed ulteriori rispetto all'eventuale risarcimento del danno – derivanti dalla commissione di fatti penalmente rilevanti; a seguito della innovazione legislativa, invece, né l'ente, né i soci della società o della associazione possono dirsi estranei al procedimento penale inerente i reati commessi a vantaggio o nell'interesse della persona giuridica.

Di conseguenza, il mutato quadro di riferimento determina un interesse diretto da parte di una pluralità di soggetti, protagonisti delle vicende dell'Ente – amministratori, direttori generali, soci, associati, ecc. – al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

1.1 La responsabilità amministrativa

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una responsabilità amministrativa degli enti, per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato o fatto illecito. Il dibattito ed il giudizio si svolgono secondo le norme del Codice di Procedura Penale. Con la definizione di ente sono intese le persone giuridiche e, quindi, le società, nonché le associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli enti, i reati devono essere commessi nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

La responsabilità dell'ente si configura qualora:

a) il fatto illecito sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;

ovvero

b) il fatto illecito abbia portato un *vantaggio* all'ente a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Inoltre, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti aventi la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 Le fattispecie di reato

Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono stati introdotti, nel corso degli anni trascorsi dalla sua entrata in vigore, diverse tipologie di reato.

Le fattispecie criminosi rilevanti a mente del Decreto e dalle quali potrebbe scaturire un'attribuzione di responsabilità per l'Ente sono i c.d. "**Reati Presupposto**" indicati nell'elenco che segue dalla lettera a) alla lettera p) e suddivisi in macrocategorie di reato.

➤ I reati contro la pubblica amministrazione

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)
- Peculato (con offesa degli interessi finanziari dell'UE (art 314 comma 1 c.p.)
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., primo comma)
- il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art 356 cp.)
- Frode per il conseguimento di fondi europei per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

➤ Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'articolo 24-ter in seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata":

- Associazione per delinquere (l'art 416 c.p.)
- Associazione di stampo mafioso (l'art. 416 bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (l'art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (l'art. 630 c.p.)
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990)
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine(art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.)

➤ Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

➤ Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.; secondo comma, così come modificato dall'art. 37, comma 35, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote della società o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.) .

➤ Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

- a) Ricettazione (art. 648 c.p.)
- b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

d) Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)

- Art. 25-octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
 - Art. 493-ter c.p., Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493-quater c.p., Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.
 - Art. 640-ter c.p., comma 2, Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- Art. 25-octies.1, comma 2 D.lgs 231/2001. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 modificato da L. 23 del 23 dicembre 2021 in vigore dal 0.02.22)
 - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1 del D.L. n.105 del 21 Settembre 2019)

➤ Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

➤ Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) modificato da L23 del 23/12/2021

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato, abrogazione dei commi 2-bis e 2-ter del art. 185 D. Lgs. n. 58/1998
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

➤ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in

locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

➤ Delitti contro la vita e l'incolumità individuale derivanti da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

➤ Reati ambientali

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs 152/2006)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti art. 452 quaterdecies c.p.
 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: art. 727-bis c.p.
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto: art. 733-bis c.p.
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: art. 452-sexies c.p.
 - I reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione artt. 1-3 e art. 6)
 - I reati ambientali previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
 - I reati ambientali previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (inquinamento provocato da navi)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Occupazione alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (Art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
 - Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
 - Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- Delitti contro la personalità individuale
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

- Reati per atti di razzismo e xenofobia (art. 25 – terdecies del d.lgs. 231/2001 reati introdotti per effetto dell'art. 5 della legge europea 2017)
 - Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)
- Reati di frode sportiva (art 25 – quaterdecies)
 - frode sportiva ed esercizio abusivo del gioco e della scommessa – previste, rispettivamente, dagli artt. 1 e 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401.
- Reati tributari (art 25-quinquiesdecies)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(Articolo 2 del D.L.gs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis.)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
(Articolo 3 del D.L.gs 74 modificato al comma 1)
 - Dichiarazione infedele
(Articolo 4 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e 1-ter)
 - Omessa dichiarazione
(Articolo 5 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e 1-bis)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(Articolo 8 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e aggiunta del comma 2-bis)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
(Articolo 10 del D.L.gs 74 modificato al comma 1)
 - Indebita compensazione, al ricorrere di particolari circostanze
(ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
(Articolo 11 del D.L.gs 74)
 - Casi particolari di confisca
(Articolo 12-ter aggiunto dal D.L. n.124 e inserito dopo l'art. 12- bis del D.L.gs 74)
- Reati di Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)
 - Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
 - Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
 - Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
 - Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
 - Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
 - Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)

➤ Reati contro il patrimonio culturale

- Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)
- Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)
- Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali)
- Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)
- Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali)
- Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte)
- Art. 518-bis (Furto di beni culturali)
- Art. 518-quarter (Ricettazione di beni culturali)
- Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)
- Art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)
- Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

1.3 Le sanzioni del Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) Le **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "*quote*". L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base delle situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice

determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- (1) della gravità del fatto;
- (2) del grado della responsabilità dell'ente;
- (3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel *prevalente* interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio *minimo*, oppure quando il danno cagionato è di *particolare tenuità*;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di *ulteriori reati*.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le **sanzioni interdittive**, che nei reati di maggior rilievo si applicano *in aggiunta* alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata *da 3 mesi a 2 anni*, ma possono, in casi eccezionali, essere *applicate in via definitiva*.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;

- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) In merito alla **confisca** è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4 Autori dei reati

Secondo il D.Lgs. 231/01, l'ente è responsabile per i reati commessi, a suo vantaggio o nel suo interesse, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (cd. soggetti in posizione apicale; art. 5, primo comma, lett. a, D.Lgs. 231/2001);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cd. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, primo comma, lett. b, D.Lgs. 231/2001).

Di contro, la società non può essere chiamata a rispondere qualora le persone indicate abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, secondo comma, D.Lgs. 231/2001).

1.5 L'interesse o il vantaggio per le società

Condizione essenziale per ipotizzare la responsabilità dell'Ente è che il reato sia stato posto in essere:

- dai soggetti in posizione apicale, ovvero da coloro che sono sottoposti all'altrui direzione – “nell'interesse o vantaggio della Società” e non “nell'interesse esclusivo proprio o di terzi” (art. 5, primo e secondo comma, D.Lgs. 231/2001).

Pertanto, deve ritenersi che la responsabilità ricorra non solo ove il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio – patrimoniale o meno – per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di un simile risultato, il fatto-reato si sia comunque realizzato nell'interesse della Società.

La Relazione governativa di accompagnamento al Decreto 231/01 attribuisce al vocabolo “interesse” una accezione ‘soggettiva’, corrispondente alla volontà dell'autore, ovvero della

persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito: questi, infatti, deve essersi attivato avendo come fine della propria azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente.

Al sostantivo "vantaggio", invece, il Legislatore ha chiaramente attribuito un significato di tipo 'oggettivo', inerente i risultati effettivi della condotta posta in essere dall'agente: il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non volendo perseguire un interesse proprio dell'ente, realizza comunque una condotta, ed integra un evento, che si risolve in un vantaggio per la persona giuridica.

Alla stregua della Relazione, peraltro, la ricerca dell'"interesse" richiede una verifica ex ante; viceversa, quella sul "vantaggio" – che, come appena ricordato, può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – postula una valutazione "ex post", dovendosi concretamente vagliare il risultato della condotta delittuosa.

1.6 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente.

Qualora il reato venga commesso da *soggetti in "posizione apicale"*, il Decreto presuppone la responsabilità dell'ente, salvo che non venga dimostrato che:

- *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*;
- *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione"*;
- *"non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Per i reati commessi da *soggetti "subordinati"*, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Per il Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per la prevenzione dei reati il modello deve:

- *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*;

- *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire”, nonché “obblighi di informazione” nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;*
- *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;*
- *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;*
- *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Con riferimento all’efficace attuazione del modello, si prevede:

- *“una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nelle attività”;*
- *l’introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

TITOLO II L’adozione del Modello di gestione e controllo da parte di Fondazione Ferrario.

2.1 Finalità del Modello

Il Modello di Fondazione Ferrario si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare la consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione di illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all’azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Fondazione Ferrario, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Fondazione Ferrario intende attenersi;
- consentire alla Fondazione, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2 Elementi fondamentali del Modello, le procedure e il Codice Etico

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è parte integrante dei regolamenti di Fondazione Ferrario. Il Modello è ispirato alle *Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo* elaborate da Confindustria ed approvate il 7 marzo 2002 e successive modifiche, nonché alle linee guida depositate dall’UNEBA presso il Ministero della Giustizia.

Il Modello è stato approvato, nella prima versione, dal Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche 'C.d.A.') Fondazione Ferrario il 22/04/2008.

Di rilevante importanza per il sistema di governance dell'Ente e, a completamento dei principi che devono essere rispettati, è il Codice Etico adottato dall'Ente, documento che raccoglie ed esplicita i principi ed i valori etici a cui tutti i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori devono ispirarsi nell'esercizio della propria attività, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole.

Il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione sono portati a conoscenza di tutti i soggetti destinatari portatori di interessi - stakeholder - con le più idonee modalità atte a garantirne tempestiva e opportuna informazione. L'Ente, consapevole della necessità di garantire piena effettività al proprio Modello Organizzativo, ne cura la costante diffusione e il continuo monitoraggio e aggiornamento, avuto particolare riguardo all'individuazione e implementazione dei più idonei sistemi di prevenzione dei reati in esso previsti. Entrambi i documenti sono pubblicati nel sito Internet istituzionale.

Il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione costituiscono nel loro insieme, come richiesto dalle linee guida emanate dalla Regione Lombardia, il Codice Etico Comportamentale.

L'attività di formazione interna finalizzata alla diffusione della conoscenza del Codice Etico e del Modello di organizzazione e gestione, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica rivestita dai destinatari, della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione e del livello aziendale di rischio conseguente.

A supporto del proprio sistema di controllo interno, inoltre, l'Ente ha adottato una serie di procedure interne e di protocolli comportamentali volte a disciplinare le attività sensibili e, conseguentemente, a prevenire la commissione dei reati presupposto:

Il Modello è una delle parti fondamentali del sistema di controllo interno della Società. I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno di Fondazione Ferrario, oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

Sistema organizzativo e responsabilità: la Fondazione è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività di impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal C.d.A.. Ruoli e responsabilità, comunicate a tutto il personale, sono tali da garantire l'assenza dell'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, ciò anche sulla base della specifica preparazione del personale.

Procedure: sono fondate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio di documentabilità del controllo effettuato. La Fondazione Ferrario è sensibile all'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.

Comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice di Comportamento, sia in modo continuo tramite formazione sul campo dei Dipendenti e, ove necessario, dei Collaboratori per lo svolgimento delle attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti inoltre incontri informativi per il management per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una **parte generale** e di **parti speciali**.

La **parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Fondazione nel suo complesso. Le **parti speciali** identificano le aree di attività a rischio e contengono i principi di comportamento da osservare all'interno delle suddette aree, i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta affrontate, nonché gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio.

2.3 Definizioni

“Autorità”: si intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo.

“Beni Aziendali”: si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile alla Fondazione Ferrario, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.

“Codice di Comportamento” o “Codice”: si intendono i principi di comportamento e di controllo da osservare al fine di evitare la commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. 231/01, contenuti nelle singole Parti Speciali del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione Ferrario.

“Collaboratori”: si intendono le persone fisiche che svolgono in favore de Fondazione Ferrario un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti.

“Congiunti” o “Familiari”, s'intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i partners di fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado.

“Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche ed integrazioni.

“Destinatari: tutti i soggetti indicati al punto 2.4 del presente Modello.

“Dipendenti”: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore della Fondazione Ferrario una prestazione lavorativa, alle dipendenza e sotto la direzione dell'Ente con contratto a tempo indeterminato o determinato. Come già accennato, i lavoratori con contratto di collaborazione sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l'osservanza delle norme del Decreto.

“Direzione ”: si intendono il Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale.

“Fornitori”: si intendono quei soggetti che forniscono all'Ente beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti con la Fondazione stessa.

“Modello”: si intende il presente documento predisposto da Fondazione Ferrario ai sensi dell'art. 6, comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01.

“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: si intende l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

“P.A.”: si intende la pubblica amministrazione.

“Partners Commerciali”: s'intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporto contrattuali o commerciali, anche occasionali.

“Pubblici funzionari”: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.

“Rappresentanti delle forze politiche”: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o cariche istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici.

“Società controllata/e”: si intendono tutte le società controllate da Fondazione Ferrario ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.

2.4 Destinatari del Modello e sua diffusione

Quanto previsto dal Modello, inclusivo dei suoi allegati, si applica, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nell’ambito dell’ Azienda ai soggetti di seguito indicati:

- componenti degli Organi Sociali;
- i soggetti apicali;
- tutti i dipendenti di qualsiasi livello, qualifica e mansione;
- consulenti, collaboratori ossia tutti coloro che esercitano la propria attività professionale a qualsiasi titolo nell'interesse dall’Azienda, anche erogando prestazioni agli utenti;
- fornitori, partners commerciali ovvero tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali l’Azienda affida lo svolgimento di lavori, servizi o forniture

I dettami del Modello Organizzativo devono intendersi come obbligatori e vincolanti e eventuali infrazioni a quanto previsto dovranno essere comunicate all’ OdV nei termini e secondo le modalità previste presente Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del Modello. In particolare:

- il Modello è pubblicato in intranet aziendale, circostanza che deve essere comunicata ai Dipendenti, nonché ai Fornitori, Collaboratori e, più in generale, a qualsiasi soggetto che agisce in nome e/o per conto della Società. In particolare, tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso;
- i contratti con Fornitori, Collaboratori, Partners Commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, sono stati rivisti in modo da prevedere l’esplicito riferimento al Modello ed al Decreto, l’inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte;
- gli Ordini di Servizio e Comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;
- le Procedure sono distribuite a tutti gli interessati.

L’attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell’area in cui operano, all’avere o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione.

TITOLO III L'Organismo di Vigilanza e il sistema dei controlli

3.1. Principi Generali

L'Organismo di Vigilanza (OdV), in conformità a quanto previsto anche dal Decreto Regione Lombardia n. 4340/2012, deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza degli organismi e degli strumenti atti a prevenire e fronteggiare i rischi individuati dal D.Lgs 231/01 e a rispondere alle istanze del succitato decreto, verificare la coerenza tra i comportamenti e la capacità dell'organizzazione di prevenire comportamenti non desiderati, analizzare l'adeguatezza e il mantenimento nel tempo dei requisiti, curare il necessario aggiornamento del Codice Etico, presentando proposte di adeguamento, verificandone l'attuazione e l'effettiva efficacia. Segnala alla Direzione Generale le violazioni accertate che possono comportare l'insorgere di responsabilità o ipotesi di reato per promuovere provvedimenti conseguenti. Ad esso sono garantiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'OdV adotta il proprio Regolamento per disciplinare le proprie attività per la piena effettività ed efficacia del modello organizzativo di gestione e controllo.

Il Direttore Generale provvede alla nomina dei componenti con apposito provvedimento dirigenziale ove vengono stabiliti anche i compensi dovuti.

I due componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati tra soggetti esterni alla Fondazione, previa selezione comparativa condotta dal Direttore Generale.

Le funzioni di Presidente dell'Organismo sono svolte da uno dei due componenti secondo criteri fissati dall'Organismo medesimo durante la prima seduta.

La durata dell'incarico è fissata in anni tre, rinnovabile per un ulteriore triennio.

Tutta la documentazione afferente l'attività dell'OdV (quali report e verbali delle sedute) deve essere conservata, a cura dello stesso, in un apposito archivio nella più assoluta riservatezza.

3.2. Componenti

Al momento della nomina, i componenti attestano, sotto la loro responsabilità, il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dal presente regolamento. L'OdV rileva annualmente la permanenza in capo ai propri componenti dei predetti requisiti e l'assenza delle predette cause, riferendo al Direttore Generale eventuali carenze rilevate, perché vengano presi i provvedimenti di competenza.

I componenti dell'OdV devono possedere capacità specifiche in tema di attività di vigilanza, controllo, ispettiva e consulenziale, oltre che idonei requisiti di onorabilità e non devono trovarsi in

situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse (es. rapporti di coniugio, parentela e affinità, con i vertici aziendali).

Sono da considerarsi cause di decadenza dall'incarico di membro dell'OdV qualunque forma di responsabilità posta a capo dell'Azienda, per omessa o insufficiente vigilanza dell'OdV nonché l'instaurazione di un procedimento penale a carico di componenti del OdV

3.3. Regole di Funzionamento e rapporti con gli organi dell'Azienda

L'Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. A cura del Presidente, di ogni riunione è redatto apposito verbale da conservarsi agli atti.

Su specifici argomenti l'OdV può essere convocato su richiesta del Direttore Generale o del Collegio dei Revisori e può essere investito della trattazione o dell'esame di particolari argomenti da parte dei soggetti sopra indicati.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno un componente. Ogni componente, su mandato dell'Organismo può svolgere in autonomia audit o interviste finalizzate allo svolgimento dei compiti affidati all'Organismo medesimo.

3.4. Le attività di controllo interno

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con una precipua funzione di vigilare sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione, sull'effettività ed adeguatezza del modello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché sull'aggiornamento del modello.

In dettaglio l'OdV si occupa di:

- esaminare processi, procedure, protocolli decisionali, centri di responsabilità, e più in generale l'operatività interna, verificando con regolarità l'applicazione del modello organizzativo di gestione e controllo;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- monitorare le iniziative di comunicazione e formazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e la predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel modello;
- verificare le esigenze di aggiornamento del modello;

- riferire periodicamente alla Direzione Generale in merito allo stato di attuazione del modello.

L'OdV effettua le indagini interne ritenute necessarie, valutando le fattispecie secondo un criterio di prudente ragionevolezza finalizzato alla massima effettività del modello di prevenzione dei reati. Conclusa l'attività di cui sopra, assume le opportune determinazioni, ivi compresa la segnalazione agli organi interni dell'Azienda per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3.5. Strumenti di prevenzione dei reati

L'OdV agisce d'ufficio, mediante apposite attività d'ispezione e di controllo. L'OdV può, altresì, attivarsi in seguito ad apposite comunicazioni che gli pervengano da parte di chiunque e in qualsiasi forma. E' garantita ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, alle Associazioni degli utenti e a tutti gli stakeholders della Fondazione, la facoltà di inviare segnalazioni e comunicazioni con la garanzia della riservatezza. Le segnalazioni sono esaminate tempestivamente dall'OdV in merito a condotte che potrebbero essere prodromiche o integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ai fini di cui sopra è istituita un'apposita casella di posta elettronica (odv@fondazioneferrario.it).

L'OdV effettua le indagini interne ritenute necessarie, valutando le fattispecie secondo un criterio di prudente ragionevolezza finalizzato alla massima effettività del modello di prevenzione dei reati. Conclusa l'attività di cui sopra, assume le opportune determinazioni, ivi compresa la segnalazione agli organi interni della Fondazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'OdV ha diritto ad accedere, senza alcun limite, a tutte le informazioni aziendali considerate rilevanti per la sua attività, , anche mediante audizioni dirette e acquisizioni documentali. I predetti poteri sono esercitati nel rispetto della vigente normativa, avuto particolare riguardo a quanto previsto in tema di tutela della riservatezza.

3.6. Segnalazioni all'organismo di vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Comportamento previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai Dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello Organizzativo e Codice Etico.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta, non anonima ed indirizzate all'Organismo di Vigilanza al quale potranno pervenire:

- in forma cartacea, fruendo dell' apposita caselle di posta sita in portineria,
- per posta ordinaria indirizzandola a ODV c/o Fondazione Ferrario Via V. Emanuele 2/4/6 Vanzago
- per posta elettronica scrivendo all' indirizzo odv@fondazioneferrario.it appositamente dedicato e con accesso esclusivo da parte dell' OdV.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati. Ogni informazione, segnalazione, report, previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso all'archivio è consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, oltre che ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

TITOLO IV Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Comportamento previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di Dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi dei contratti significativi sottoscritti a seguito di gare, o trattative private con la PA,

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai Dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati. Ogni informazione, segnalazione, report, previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente al Presidente del C.d.A., oltre che ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

All'OdV devono inoltre essere comunicate le seguenti informazioni:

- le notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;

TITOLO V Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

5.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio

Il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello, dal Codice di Comportamento e dalle procedure aziendali è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione del Modello e l'azione dell'Organismo di Vigilanza, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto. L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. lgs. 231/2001.

5.2 Le violazioni

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- 1) mancato rispetto del Codice di Comportamento e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento;
- 2) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nelle Parti Speciali del Modello, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- 3) violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti ovvero

nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo o all'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;

4) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe;

5) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione del Codice di Comportamento e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalle Parti Speciali del Modello;

6) inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;

7) mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio così come individuate dalle parti speciali del Modello.

5.3 Le sanzioni

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

5.3.1 Le misure nei confronti degli Amministratori e Revisori

A seconda della gravità dell'infrazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Revisore dei conti, adotterà le misure cautelative ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa, compresa la revoca dell'incarico conferito al soggetto.

5.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei Dipendenti di Fondazione Ferrario.

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Fondazione Ferrario, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari e le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione verranno comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Rimprovero verbale o scritto;
- Multa;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
- Licenziamento.

5.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Fondazione Ferrario.

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Fondazione Ferrario ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento da parte di:

- Fornitori;
- Agenti;
- Collaboratori, Partners Commerciali aventi rapporti contrattuali/commerciali con Fondazione Ferrario, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

5.4 Il titolare del potere del sanzionatorio

Per fatti e atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, titolare del potere sanzionatorio è il Consiglio di Amministrazione. Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta segnalata, il Consiglio di Amministrazione delibererà l'irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la Direzione e Funzione interessata applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione delle Direzioni e Funzioni.

TITOLO VI Segnalazioni Whistleblowing

6.1 Definizioni

“Whistleblower”: la persona che segnala, divulga, ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

“Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto n. 24/2023 e degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

“Informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D.lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

“Segnalazione”: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

“Segnalazione interna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno di cui all'art. 4 D.lgs. 24/2023 e previsto nello specifico nel presente Modello;

“Segnalazione esterna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno di cui all'art. 7 D.lgs. 24/2023;

“Divulgazione pubblica”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o i mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

“Persona segnalante”: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

“Facilitatore”: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

“Contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

“Persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero della divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

“Ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

“Seguito”: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

“Riscontro”: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

“OdV”: Organismo di Vigilanza;

“ANAC”: Autorità nazionale anticorruzione

6.2 Normativa

A partire dal 26 novembre 2019 si assiste ad un cambiamento di prospettiva, infatti con la Direttiva (UE) 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione; la direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese private operanti in svariati settori del mercato.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione è anche estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione del legislatore europeo e italiano di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente Titolo, si rinvia alle norme del D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 e alle Linee Guida ANAC del 12 luglio 2023 “In materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Le misure adottate e riportate nel presente Titolo garantiscono che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante la segnalazione di violazioni in ambito Whistleblowing, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità delle singole persone fisiche.

6.3 Finalità

In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 179/2011, che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, dal D.Lgs. 24/2023 e dalle LLGG ANAC del 12 luglio 2023, la Fondazione Ferrario deve promuovere

ed incentivare l'effettuazione di segnalazioni di illeciti e di irregolarità (c.d. Whistleblowing) e deve provvedere alla relativa protezione delle persone che effettuano tali segnalazioni.

Pertanto, in questo Titolo, la Fondazione intende dettare le regole per la gestione ed il trattamento dei dati personali di tali segnalazioni, affinché vengano rispettate le previsioni legislative e venga reso noto il processo seguito per l'analisi, le verifiche e l'intero iter procedurale.

6.4 Ambito di applicazione oggettivo

Il presente Titolo disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Le disposizioni del decreto non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Per eventuali doglianze occorre fare riferimento alla disciplina e alla procedura di competenza della Fondazione. Inoltre, non sono ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento e le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono anonime e le stesse saranno ritenute valide, ove circostanziate. Per ANAC sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti "ordinari" di vigilanza.

Il Gestore delle segnalazioni registrerà la segnalazione anonima ricevuta e conserverà la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Di seguito le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione:

Violazioni del diritto nazionale

- Art. 2, co. 1, lett. a) n. 2) D.Lgs. 24/2023: condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001 che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2, co. 1, lett. a) D.Lgs. 24/2023.

Violazioni del diritto dell'UE

- Art. 2, co. 1, lett. a) n. 3) D.Lgs. 24/2023: illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato);
- Art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) D.Lgs. 24/2023: atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;

- Art. 2, co. 1, lett. a) n. 5) D.Lgs. 24/2023: atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Art. 2, co. 1, lett. a) n. 6) D.Lgs. 24/2023: atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori.

6.5 Ambito di applicazione soggettivo

Possono effettuare segnalazioni di whistleblowing le seguenti categorie di soggetti:

- a) lavoratori subordinati (es. tempo indeterminato, tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio, prestazione occasionali);
- b) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione (es. contratti d'opera, avvocati, ingegneri, assistenti sociali);
- c) lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (es. fornitori);
- d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- f) persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (es. componente CDA, componente ODV).

Si specifica che la segnalazione può essere effettuata anche:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

6.6 Gestore delle segnalazioni esterno

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata dalla Fondazione Ferrario ad un Gestore delle segnalazioni esterno individuato nell'**Ufficio Privacy della società Labor Service S.r.l.** (P.IVA: 02171510031).

Il Gestore delle segnalazioni esterno dovrà:

- 1) rilasciare alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, chiarimenti, documenti e integrazioni;
- 3) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

- 4) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- 5) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne.

6.7 Canale di segnalazione interno

Il canale di segnalazione interno attivato dalla Fondazione Ferrario, volto a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, prevede due modalità per effettuare una segnalazione:

- **CANALE DI SEGNALAZIONE SCRITTO**

È possibile inviare delle segnalazioni scritte mediante piattaforma di segnalazione informatica reperibile al seguente link: <https://fondazioneferrario.whistleblowing.it/#/>

Il collegamento è messo a disposizione anche sul sito internet della Fondazione Ferrario in apposita pagina dedicata al Whistleblowing.

- **CANALE DI SEGNALAZIONE ORALE**

È possibile effettuare una segnalazioni tramite incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, presso il Gestore delle segnalazioni esterno individuato dalla Fondazione Ferrario.

In particolare, il Gestore delle segnalazioni esterno, individuato nell'Ufficio Privacy della società Labor Service S.r.l. (P.IVA: 02171510031), è contattabile al recapito telefonico: 0321.1814220.

I canali interni previsti consentono ai soggetti interessati di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite previste dalle normative nazionali ed europee, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I diversi canali di segnalazione possono essere alternativamente utilizzati dai segnalanti in quanto sono tutti canali che garantiscono la riservatezza dell'identità degli interessati.

Tutti i canali interni previsti consentono ai soggetti interessati di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite previste dalle normative nazionali ed europee, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le suddette informazioni verranno esposte e rese facilmente visibili nella bacheca della Fondazione, oltre che sul sito internet istituzionale, in apposita sezione.

6.8 Segnalazioni erroneamente trasmesse attraverso altri canali

La Fondazione Ferrario prevede il caso particolare in cui un whistleblower invii la segnalazione attraverso un canale errato e, a tal fine, autorizza e fornisce delle specifiche istruzioni al personale che gestisce la corrispondenza ed i contatti istituzionali della Fondazione.

In particolare, si rammenta che l'unico soggetto autorizzato alla gestione delle segnalazioni è il Gestore delle segnalazioni esterno individuato nell'Ufficio Privacy della società Labor Service S.r.l. (P.IVA: 02171510031) e, dunque:

A) Nel caso di segnalazione pervenuta attraverso servizio postale:

- NON aprire la busta se la stessa riporta esternamente "segnalazione di whistleblowing" oppure "Riservata al Gestore delle segnalazioni esterno" oppure "Riservata all'Ufficio Privacy di Labor Service S.r.l.", e consegnarla all'Ufficio Amministrativo che provvederà a contattare il Gestore delle segnalazioni esterno – Ufficio Privacy di Labor Service S.r.l. – al recapito telefonico 0321.1814220, al fine di accordarsi per la modalità di trasmissione della stessa;
- se la busta NON riporta esternamente alcuna indicazione circa la segnalazione di whistleblowing, la stessa, una volta aperta, va richiusa e su di essa riportata l'indicazione "Segnalazione di whistleblowing" e consegnata all'Ufficio Amministrativo che provvederà a contattare il Gestore delle segnalazioni esterno – Ufficio Privacy di Labor Service S.r.l. – al recapito telefonico 0321.1814220, al fine di accordarsi per la modalità di trasmissione della stessa;
- Trasmettere secondo le indicazioni dell'Ufficio Privacy di Labor Service S.r.l., entro sette giorni dal suo ricevimento, la segnalazione ricevuta al Gestore delle segnalazioni stesso;
- Qualora sia necessario conservare la busta chiusa contenete la segnalazione fino alla trasmissione della stessa al Gestore delle segnalazioni esterno, questa deve essere conservata sotto chiave e accessibile soltanto al personale autorizzato che gestisce la corrispondenza e i contatti istituzionali dell'ente.
- Ricordare al Gestore delle segnalazioni esterno di fornire riscontro sulla trasmissione della segnalazione al soggetto segnalante.

B) Nel caso di segnalazione pervenuta mediante casella e-mail istituzionale e/o PEC:

- Stampare la segnalazione e tutti gli eventuali allegati ritirando immediatamente le copie cartacee dalla stampante al fine di non far accedere persone terze e inserire in busta chiusa, su cui apporre l'indicazione "Segnalazione di whistleblowing", da consegnare all'Ufficio Amministrativo che provvederà a contattare il Gestore delle segnalazioni esterno – Ufficio Privacy di Labor Service S.r.l. – al recapito telefonico 0321.1814220, al fine di accordarsi per la modalità di trasmissione della stessa. Al termine dell'imbustamento della segnalazione eliminare la e-mail/PEC ricevuta.
- Trasmettere, secondo le indicazioni dell'Ufficio Privacy di Labor Service S.r.l., entro sette giorni dal suo ricevimento, la segnalazione ricevuta al Gestore delle segnalazioni stesso;
- Qualora sia necessario conservare la busta chiusa contenete la segnalazione fino alla trasmissione della stessa al Gestore delle segnalazioni esterno, questa deve essere

conservata sotto chiave e accessibile soltanto al personale autorizzato che gestisce la corrispondenza e i contatti istituzionali dell'ente.

- Ricordare al Gestore delle segnalazioni di fornire riscontro sulla trasmissione della segnalazione al soggetto segnalante.

In ogni caso, non è consentito protocollare tali comunicazioni.

6.9 Contenuto delle segnalazioni di whistleblowing

Le segnalazioni, di norma, devono essere circostanziate e complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato.

A tal fine, il modello informatizzato della piattaforma online richiederà le informazioni finalizzate all'invio di una segnalazione completa e dettagliata.

Le **segnalazioni anonime** saranno prese in considerazione, solo se opportunamente circostanziate e supportate da elementi fattuali ma verranno trattate come segnalazioni ordinarie.

Inoltre, si precisa sin da ora che **le segnalazioni di whistleblowing non possono riguardare doglianze di carattere personale** del segnalante e/o rivendicazioni/istanze che rientrano nella classica disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con un superiore gerarchico o con i colleghi. Per tali doglianze occorre fare riferimento alle procedure previste dalla Fondazione Ferrario.

In ogni caso, la segnalazione prevede di per sé la necessità da parte del segnalante di dichiarare l'impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

6.10 Work flow della segnalazione

6.10.1 Gestione e archiviazione delle segnalazioni

Ricevuta la segnalazione attraverso il canale di segnalazione interno, il Gestore delle segnalazioni esterno:

- a) fornisce la ricevuta al soggetto segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
- b) registra la segnalazione ricevuta in un apposito archivio/database, sia essa informatico che cartaceo;
- c) effettua le prime verifiche preliminari dei fatti menzionati nelle segnalazioni, comprensive dell'eventuale audizione del segnalante;
- d) eventualmente, contatta il segnalante tramite un canale predefinito e richiesto nello stesso modulo di segnalazione, per richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

Il Gestore delle segnalazioni esterno fornirà un corretto seguito, in primo luogo, rispettando le tempistiche ragionevoli e la tutela della riservatezza dei dati, in secondo luogo, valutando la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per determinare l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

In tale ultimo caso, per la valutazione dei requisiti, il Gestore delle segnalazioni esterno può utilizzare i seguenti criteri:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Di conseguenza, il Gestore delle segnalazioni esterno:

- a) potrà decidere di non esercitare i suoi poteri di istruttoria (archiviando la segnalazione), qualora ritenga che la natura e il contenuto della segnalazione siano irrilevanti ai sensi della normativa di riferimento, informando dell'esito il soggetto segnalante.
- b) potrà decidere di esercitare i suoi poteri di istruttoria e informare dell'esito il soggetto segnalante. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, il Gestore delle segnalazioni esterno avvia formalmente l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. All'esito dell'istruttoria, fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. Tale riscontro è fondamentale per aumentare la fiducia nell'efficacia di tutto il sistema di protezione del whistleblower e ridurre il rischio di segnalazioni infondate.

La persona segnalante va informata dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'esercizio dei poteri istruttori può prevedere lo svolgimento di approfondimenti con il coinvolgimento ed il supporto di professionisti esterni e degli Organi dirigenziali. Comunque, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, verrà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Esercitati i suoi poteri istruttori, il Gestore delle segnalazioni esterno stilerà una relazione che potrà risultare in **notifica al Direttore Generale e al Consiglio d'Amministrazione**, per le rispettive competenze e che, a loro volta, dovranno dare comunicazione all'ODV qualora la condotta illecita riguardi il D.Lgs. 231/2001 o ci sia una violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Tutte le attività di verifica in fase istruttoria devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del D.Lgs n. 196/2003). Le attività istruttorie dovranno essere altresì svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

6.10.2 Reportistica della segnalazione

Il Gestore delle segnalazioni esterno predispone e conserva i seguenti documenti:

- Report delle segnalazioni ricevute in cui si evidenzia lo stato di avanzamento;
- Relazione sull'esercizio dei poteri istruttori: se vengono esercitati i poteri istruttori, i relativi atti ed esiti vengono mantenuti agli atti dal Gestore delle segnalazioni.

I dati personali del segnalante e del segnalato saranno trattati in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui viene data informazione attraverso l'Informativa sul trattamento dei dati personali prevista ai sensi dell'art. 13 GDPR, di cui al paragrafo dedicato.

6.11 Canale esterno e altri canali

Ferma restando la preferenza per il canale interno, la Fondazione Ferrario informa che, il D.Lgs. 24/2023 ha previsto la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno e altre forme di segnalazioni diverse dal canale interno.

Si precisa altresì che **i seguenti canali di segnalazione possono essere utilizzati soltanto per segnalare le violazioni del diritto dell'UE**, come meglio specificato al paragrafo 6.4.

- **Canale esterno ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)**

L'ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale esterno che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il canale esterno è reperibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

L'accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore:

- 1) il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- 2) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati.
- 3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna a questa alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsioni;
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tale canale di segnalazione esterno (ANAC) può essere utilizzato solo per segnalare violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 24/2023 e non per segnalare le condotte

illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o per le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti il cui canale di segnalazione istituito è solo quello interno.

- **Divulgazione pubblica**

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il legislatore tiene naturalmente conto dell'evoluzione dei mezzi di diffusione di massa includendovi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal D.Lgs. 24/2023:

- 1) ad una segnalazione interna, a cui la Fondazione Ferrario non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento)
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, ANAC

tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La *ratio* di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il D.Lgs. n. 24/2023.

La Divulgazione pubblica può essere utilizzata solo per segnalare violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 24/2023 e non per segnalare le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o per le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti il cui canale di segnalazione istituito è solo quello interno.

- **Denuncia all'Autorità giurisdizionale**

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 24/2023. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

6.12 Tutele previste per i segnalanti e regime sanzionatorio

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

6.12.1 Le tutele

La Fondazione Ferrario:

A) Garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La riservatezza del segnalante è garantita:

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- a) nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- b) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

B) Garantisce la tutela da eventuali misure ritorsive adottate in ragione della segnalazione e le condizioni per la sua applicazione

Una ritorsione si può configurare con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Si riporta di seguito l'elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore, pur tuttavia, con carattere non tassativo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le medesime misure di protezione di cui al capo III del D.Lgs. 24/2023 intese a proteggere le persone segnalanti si applicano altresì, ove opportuno:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abitudinale e corrente;
- d) agli Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

C) Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni

Reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto a:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.)
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta

L'esclusione della responsabilità opera nei casi di diffusione di informazioni, se vi sono fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni è necessaria per svelare la violazione.

Vi è un'esclusione di responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni e vi è un'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti

o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

6.12.2 Regime sanzionatorio

La Fondazione Ferrario prenderà adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal contratto collettivo di lavoro applicabile e/o dalle altre norme nazionali applicabili nei confronti di:

- a) Coloro che hanno effettivamente avuto un comportamento “illecito” e/o “irregolare”;
- b) Coloro che hanno effettuato una segnalazione che si è rivelata essere infondata e fatta con dolo o colpa grave;
- c) Coloro che violano le misure a tutela del segnalante;
- d) Coloro che pongono in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante.

6.13 Trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, la Fondazione Ferrario ha previsto che l’acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto “interessati” dal trattamento dei dati.

A tal fine occorre precisare che:

- a) il Titolare del trattamento è la Fondazione Ferrario;
- b) ai sensi dell’art. 28 GDPR, il Gestore delle segnalazioni esterno (Labor Service S.r.l.) è nominato Responsabile del trattamento dei dati;
- c) ai sensi dell’art. 28 GDPR, il fornitore della piattaforma digitale di ricezione delle segnalazioni scritte è nominato Responsabile del trattamento;
- d) le persone che potrebbero erroneamente ricevere la segnalazione (es. dipendenti che gestiscono i contatti istituzionali della Fondazione) sono autorizzate e istruite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.29 GDPR e art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003. Infatti, la Fondazione Ferrario ha avuto riguardo all’assetto organizzativo interno in modo da prevedere che le autorizzazioni al trattamento dei dati ricomprendano tutte le persone che sono coinvolte nella gestione delle segnalazioni.

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali e del D.lgs. n. 24/2023, la Fondazione Ferrario si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»).
- Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal D.lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»).

- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.
- Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»).
- Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»).
- Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.
- Definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.
- Effettuare, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa, ad esempio, del gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati anche dati sensibili o del ricorso a strumenti informatici e tecnologici nuovi) al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio.
- Rendere ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione del documento informativo tramite sito internet aziendale.
- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.
- Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione.
- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del gestore delle segnalazioni, nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante. Si specifica che, in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali da parte delle persone autorizzate o dei responsabili del trattamento, la responsabilità ricade in capo al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sotto la cui direzione dette persone hanno operato.

Da ultimo, vale precisare che la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o

denuncia, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dell'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali, salvo quanto previsto dall'art. 2-undecies, lett. f) e par. 3) del d.lgs. 196/2003.

TITOLO VII INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SUL CUI ANDAMENTO PUÒ MANIFESTARSI IL RISCHIO DI REATI

Mappatura dei reati e delle aree di rischio

A. Reati contro la Pubblica Amministrazione

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
a) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) b) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) c) Concussione (art. 317 c.p.) d) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) f) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	Le potenziali aree a rischio reato che l'Azienda ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di: - accreditamento; - acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori; - acquisizione del personale/conferimento di incarichi a professionisti esterni; - amministrazione e gestione del personale; - gestione delle uscite; - richiesta di finanziamenti; - rapporti con la P.A./ispezioni e verifiche da parte della P.A.; - tutela dell'ambiente/gestione dei rifiuti; - indebito utilizzo delle credenziali informatiche. - gestione delle uscite; - richiesta di finanziamenti; - rapporti con l'Autorità Giudiziaria. - Rapporti con Enti o esponenti della Comunità europea

g) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) h) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) i) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) j) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) k) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) l) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) m) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) n) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.) o) Peculato (con offesa degli interessi finanziari dell'UE (art 314 comma 1 c.p.) p) peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., primo comma)	
---	--

q) Frode nelle pubbliche forniture (art 356 cp.) r) Frode per il conseguimento di fondi europei per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).	
---	--

B) Reati di criminalità organizzata, reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e reati transazionali

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
a) "delitti di criminalità organizzata" ex art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 b) delitto di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità" di cui all'art. 25 decies del Decreto c) reati "transnazionali" di cui agli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146,	acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori; gestione dei rifiuti; rapporti con l'Autorità Giudiziaria

C) Reati Societari

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) b) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) c) Impedito controllo (art. 2625, II comma c.c.)	- gestione cassa e tesoreria; - gestione delle entrate; - richiesta di finanziamenti; - vendita/acquisto di beni e di prestazioni di servizi; - gestione del recupero crediti e delle carte di credito Aziendali;

d) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) e) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) f) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) g) Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.) h) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) i) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) j) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) k) Utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante	- tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge; - gestione dei rapporti con i revisori dei conti; - predisposizione delle comunicazioni a terzi e alla P.A. relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda; - gestione delle consulenze; - rapporto con clienti e fornitori - ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica autorità.
---	--

D) Delitti contro la vita e l'incolumità individuale derivanti da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
a) omicidio colposo (art. 589 c.p.); b) lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.)	- movimentazione di carichi e pazienti; - redazione del Documento di Valutazione dei rischi (di seguito anche DVR); - gestione della salute e sicurezza sul lavoro; - gestione delle emergenze, in particolare quelle legate alla sicurezza antincendio (PEE) - sistema di deleghe e procure in materia di sicurezza; - gestione degli appalti

E) Reati Ambientali

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) c) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) d) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) e) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006) f) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006) g) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006) h) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006) i) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)	– acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori; – sistema di deleghe e procure; – tutela dell'ambiente/gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici. – le attività di gestione del rifiuto relative ai reparti di degenza anche diurni

j) Attività organizzate per il traffico illecito di art. 452 quaterdecies c.p. k) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258); l) false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis); m) - Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);	
--	--

F) Reati di riciclaggio e auto riciclaggio

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
a) Ricettazione (art. 648 c.p.) b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) d) Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)	- acquisto di beni e di prestazioni di servizi; - acquisizione del personale/conferimenti di incarichi/consulenze a professionisti esterni; - definizione delle modalità dei mezzi di pagamento - gestione dei flussi finanziari; - richiesta di finanziamenti.

G) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/01)	– acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori; – acquisizione del personale; – amministrazione/gestione del personale; – ispezioni e verifiche da parte della P.A..

H) Delitti contro la personalità individuale

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)	– gestione dei pazienti.

I) Delitti informatici e trattamento illecito di dati

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01).	– utilizzo dei sistemi informatici; – gestione delle password per l'accesso a sistemi informatici o telematici; – predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a Terzi; – adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica.

L) Reati di Razzismo e Xenofobia

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
Reati contemplati all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001	– Le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali Fondazione potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda,

	l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità. - le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione; - l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica.
--	--

M) Reati Tributari

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Dichiarazione infedele - Omessa dichiarazione - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Occultamento o distruzione di documenti contabili - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Casi particolari di confisca - Indebita compensazione, al ricorrere di particolari circostanze	- Fatturazione attiva - Riconciliazione delle fatture con ordini di acquisto e documenti contrattuali - Gestione dei pagamenti - Registrazione delle fatture e di altri documenti contabili - Predisposizione e redazione dei documenti dichiarativi - Invio della documentazione fiscale - Gestione dell'archiviazione della documentazione contrattuale e fiscale approvvigionamento di beni o servizi - Vendita di servizi - Ricerca selezione e qualifica dei fornitori - Emissione e contabilizzazione di fatture attive e passive in contabilità - Gestione del magazzino - Tenuta e conservazione dei documenti contabili - Redazione del bilancio - Predisposizione dei documenti dichiarativi fiscali

N) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640-ter, comma 2 c.p.)	- acquisto di beni e di prestazioni di servizi; - acquisizione del personale/conferimenti di incarichi/consulenze a professionisti esterni; - definizione delle modalità dei mezzi di pagamento - gestione dei flussi finanziari; - richiesta di finanziamenti.

PARTE SPECIALE

1. Struttura della parte speciale

Il presente Modello si compone di una Parte Generale descrittiva della norma e dei principi base della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti e di più Parti Speciali dedicate all'analisi delle singole fattispecie criminose che sono state considerate di impatto sull'attività aziendale. Lo scopo delle parti speciali è quello di rappresentare uno strumento di consulto e di utilizzo pratico per tutti i destinatari del Modello quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner dell'Azienda ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello .

La singola Parte Speciale infatti:

- individua le specifiche attività ritenute sensibili;
- descrive le principali modalità di realizzazione dei reati;
- descrive i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della prevenzione del rischio e della corretta applicazione del Modello;
- fornisce all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l'attività di controllo e verifica previste dal Modello.

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui deve uniformarsi la condotta degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Partners commerciali, dei Collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e/ o per conto della Società (qui di seguito, per brevità, semplicemente Destinatari del Modello) ed all'individuazione delle aree di attività a rischio; nonché da singole Sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

- Sezione A - Reati contro la P.A.;
- Sezione B - Reati di criminalità organizzata, reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e reati transnazionali
- Sezione C - Reati societari
- Sezione D - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale derivanti da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Sezione E - Reati ambientali
- Sezione F - Reati di riciclaggio e autoriciclaggio
- Sezione G - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Sezione H - Delitti contro la personalità individuale
- Sezione I - Delitti Informatici
- Sezione L - Reati di Razzismo e Xenofobia
- Sezione M - Reati Tributari

- Sezione N – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

2. Le regole generali

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono. Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività od ha comunque interessi diretti o indiretti.

Conflitto di interessi

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse l'operazione deve essere sospesa.

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni dell'Ente acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per l'Ente stesso, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

Comunicazioni all'esterno

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne e professionali. Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività dell'Ente.

Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni. Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società. Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di euro 100,00 purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale. È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità – o con attuazione in forma indiretta – per esempio tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

PARTE SPECIALE “A”

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio dell'attività di impresa le società possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

Il più recente d.lgs. n. 75/2020 - entrato in vigore il 30 luglio 2020 – ha ulteriormente allargato il catalogo dei reati presupposti ed esteso la responsabilità dell'Ente anche alla commissione di illeciti perpetrati a danno dell'Unione Europea o di suoi enti, esponenti o rappresentanti. Nello specifico, alcuni dei reati sotto riportati

(dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi “nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

➤ I reati presupposto considerati d' impatto per l' Ente

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 sono:

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 , comma 2, n.1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Peculato (con offesa degli interessi finanziari dell'UE (art 314 comma 1 c.p.)
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., primo comma)
- Frode nelle pubbliche forniture (art 356 cp.)
- Frode per il conseguimento di fondi europei per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986

➤ **Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio**

Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni, Enti locali, Comuni nonché società municipalizzate, comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;

- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL,
- INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ATS, ASST,
- Vigili del Fuoco;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Enti comunitari o loro esponenti.
-

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblici Ufficiali e Incaricati di pubblico servizio

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

La norma chiarisce solo la nozione di “pubblica funzione amministrativa” (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l’art. 358 c.p. definisce i “soggetti incaricati di un pubblico servizio” come quei soggetti “i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e

amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

➤ **Aree a rischio**

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione Ferrario ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- accreditamento;
- acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- acquisizione del personale/conferimento di incarichi a professionisti esterni;
- amministrazione e gestione del personale;
- gestione delle entrate;
- richiesta di finanziamenti;
- rapporti con la P.A./ispezioni e verifiche da parte della P.A.;
- indebito utilizzo delle credenziali informatiche;
- rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- rapporti con Enti od esponenti della Comunità europea

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

Inoltre, si segnala fin da ora che è stato scelto di non mappare tra le attività a rischio quelle relative alla vendita e alla locazione di immobili e fondi agricoli: si ritiene, infatti, che da un'eventuale manomissione delle relative procedure l'ente non trarrebbe nessun beneficio ma, al contrario, rivestirebbe la qualità di persona offesa e danneggiata (come già capitato nel passato).

➤ **Regole e principi procedurali di comportamento**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto dell'Azienda, il Regolamento dell'ente, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame;
2. stipulare contratti in assenza dei relativi poteri. Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA non può stipulare i contratti che ha negoziato in assenza di specifici poteri: la negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate, oltre che pubblicizzate, con indicazione di vincoli e responsabilità;

3. porre in essere situazioni di conflitto di interesse nei confronti della PA in relazione a quanto previsto nelle ipotesi di reato oggetto della presente Parte Speciale;
4. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi, finanziamenti;
5. riconoscere ai consulenti esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
6. proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati;
7. effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per il rispetto di quanto previsto dal Codice dei Dipendenti Pubblici e dalle raccomandazioni interne dell'ente. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;
8. nel caso di programmi di formazione aziendale finanziati o cofinanziati da enti pubblici, ricorrere a soggetti terzi che, formalmente o informalmente, svolgano attività di intermediazione con le Pubbliche Amministrazioni, o di ausilio alla realizzazione dei programmi di formazione fuori dei casi di stretta necessità;
9. assumere o promettere di assumere soggetti in modo idoneo a influenzare l'indipendenza di giudizio della PA o a indurla ad assicurare vantaggi per l'Azienda;
10. presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
11. violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio dell'Azienda.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA;
- deve essere indicato formalmente il soggetto o i soggetti deputati a intrattenere rapporti con la PA in relazione a ciascuna operazione sensibile;
- gli accordi con cooperative/altri enti pubblici (come, per esempio, altre strutture sanitarie) devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati ed approvati nell'ambito di un processo decisionale a cui prendono parte almeno due soggetti appartenenti all'Azienda;
- tali accordi devono essere disciplinati in conformità ai principi etici anticorruzione contenuti nel Codice etico adottato dall'Azienda;

- i dipendenti devono impegnarsi a non effettuare pagamenti, fornire o ricevere beni di valore in qualsiasi forma con l'intento di influenzare le scelte di funzionari governativi o proprie;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, al di sopra dei limiti stabiliti dall'Azienda;
- devono essere effettuate verifiche informatiche periodiche (ad esempio delle password) allo scopo di evidenziare i soggetti che hanno libero accesso ai sistemi informatici della PA;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere comunicato all'OdV con nota scritta.

➤ **Principi procedurali**

➤ Con riferimento all'accreditamento:

- a. verificare il rispetto, da parte di tutti i dipendenti coinvolti nella gestione dell'accreditamento, delle procedure adottate dall'ente in materia di gestione delle liste di attesa, nonché verificare che i dati comunicati relativi, in particolare, alla presenza del personale, siano corretti e veritieri;
- b. il rapporto con la Regione e con gli altri enti pubblici coinvolti nel procedimento deve essere improntato alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza.

➤ Con riferimento all'acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori:

- a. proibire, nei rapporti e relazioni commerciali o promozionali e nella gestione di operazioni che coinvolgano membri della Pubblica Amministrazione, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismo, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera per sé o per gli altri, contrari alla legge, ai regolamenti e a quanto prescritto nel Codice Etico, nella presente Parte Speciale e nel Regolamento acquisti adottato dall'Azienda;
- b. verificare che il personale, con riferimento alle proprie competenze, fornisca ai terzi un'informativa chiara ed esauriente sugli obblighi, sui vincoli e sul rispetto della legge e degli standard etici che riguardano direttamente la propria attività, nonché sui principi comportamentali dettati dal Modello e dal Codice Etico;
- c. l'affidamento dei contratti di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia deve garantire le qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. L'affidamento deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché il principio generale di divieto di scissione o frammentazione artificiosa delle forniture e dei lavori.
- d. nella scelta dei fornitori non sono ammesse né accettate pressioni indebite tali da favorire un fornitore piuttosto che un altro, o atte a minare la credibilità dell'Azienda per quanto riguarda la trasparenza e il rigore nell'applicazione della legge e delle procedure interne;

e. è vietato proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati.

➤ Con riferimento all'acquisizione del personale/conferimento di incarichi a professionisti esterni:

- a. applicare, in conformità al Regolamento aziendale e alla procedura di selezione del personale, la procedura comparativa di selezione, nel rispetto degli obblighi di incompatibilità e inconfiribilità previsti dalla legge;
- b. nel caso in cui si propenda per la scelta di un dirigente per intuitu personae, verificare che tale soggetto non venga individuato a fronte di pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismo, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera per sé o per gli altri, contrari alla legge;
- c. è espressamente vietato conferire un incarico di collaborazione ad un soggetto esterno quando il medesimo incarico può essere svolto con il personale in servizio presso l'ente;
- d. è espressamente vietato effettuare prestazioni in favore di consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti.

➤ Con riferimento alla richiesta di finanziamenti:

- a. I rapporti con le istituzioni, riguardanti l'ottenimento di finanziamenti pubblici, sono riservati esclusivamente alle funzioni dell'Azienda a ciò delegate;
- b. tali rapporti devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza, e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali privati e pubblici con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo;
- c. È proibito richiedere finanziamenti a fronte di tentativi di corruzione e favoritismo, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera per sé o per gli altri, contrari alla legge, ai regolamenti e a quanto prescritto nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;

Inoltre, sempre in osservanza del Decreto, è espressamente vietato:

- a. porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la PA a valutare in modo errato le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi offerti o forniti;
- b. distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali sono stati ottenuti;
- c. effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrativa e finanza che potrà concederla solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dalla normativa regolante l'attività dell'ente pubblico e comunque con regolare imputazione nelle prescritte voci di bilancio.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- b. verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adequatezza e/o l'effettività dello stesso.

Inoltre, i responsabili delle funzioni devono comunicare all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità definita (annuale):

- l'elenco delle donazioni e di altre liberalità a pubblici dipendenti (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o livelli autorizzativi);
- l'elenco dei contratti stipulati con la PA secondo modalità non standard;
- in caso di ispezioni da parte della PA, l'elenco delle informazioni sull'Autorità procedente, la data di inizio e l'oggetto dell'ispezione, nonché copia del verbale rilasciato dalla PA contenente prescrizioni e/o sanzioni;
- la volontà di assumere un dirigente per intuitu personae, indicando il nominativo del soggetto e le motivazioni sottostanti alla sua scelta;

PARTE SPECIALE "B"

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E REATI TRANSNAZIONALI

➤ **I reati presupposto considerati d' impatto per l' Ente**

La presente Sezione prende in considerazione tre distinte categorie di reato presupposto, ovvero:

- a) i "delitti di criminalità organizzata" di cui l'art. 24 ter del Decreto;
- b) il delitto di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità"

di cui all'art. 25 decies del Decreto; e

c) i reati "transnazionali" di cui agli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto le fattispecie di reato trattate possono rientrare nella stessa indole.

➤ **Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- gestione dei rifiuti;
- rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

➤ **Regole e principi procedurali di comportamento**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Fondazione, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In ogni caso, al fine di prevenire i reati di criminalità organizzata e quelli transnazionali la Fondazione dovrà:

- a) ove possibile, preferire come fornitori, *partner* commerciali e controparti contrattuali soggetti che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- b) svolgere verifiche preventive sui *partner* commerciali e le controparti contrattuali, anche estere, attraverso documentazione disponibile al pubblico e utilizzando tutte le informazioni di cui si sia in possesso;
- c) ove ritenuto utile od opportuno in relazione alla natura e alle circostanze delle operazioni aziendali, chiedere alle controparti contrattuali (con modalità che potranno essere definite in base a specifici criteri) i certificati del casellario giudiziario e i carichi pendenti aggiornati (nel caso di controparti estere esiste un documento equipollente);
- d) adottare specifiche cautele nell'attività di selezione e assunzione del personale, con eventuale richiesta del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli esponenti aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- a) non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne comunque informativa al proprio superiore;
- b) informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni dell'Azienda o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti, anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso.

Con particolare riferimento ai reati associativi, poiché la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10561/14 ha affermato l'applicazione nei confronti dell'ente del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro o di altri beni fungibili o direttamente riconducibili al profitto del reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa *"solo qualora il profitto o i beni direttamente riconducibili al profitto siano nella disponibilità della persona giuridica"*, auspicando l'inserimento dei reati tributari fra quelli per i quali è prevista la responsabilità ex D. Lgs 231/2001, nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Fondazione pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli esponenti aziendali – nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- b) non utilizzino fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- c) custodiscano in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, gli esponenti aziendali - nell'ambito delle rispettive competenze – hanno i seguenti obblighi:

- a) non indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- b) non indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es.: costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- c) non indicare una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- d) non far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Fondazione, inoltre, si impegna, per quanto possibile, a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- a) controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- b) verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- c) verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

In relazione al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità" di cui all'art. 25-decies, nei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, la Fondazione dovrà:

- a) identificare una funzione aziendale alla quale il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità dovrà riferire la circostanza;
- b) segnalare immediatamente all'OdV il coinvolgimento del soggetto nel procedimento;
- c) garantire la massima disponibilità e collaborazione dei dipendenti con le Autorità.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a) verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adequatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.);
- b) monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e) curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adequatezza e/o l'effettività dello stesso.

PARTE SPECIALE “C”

REATI SOCIETARI

➤ I reati presupposto considerati d’ impatto per l’ Ente

Per quanto riguarda la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 in relazione ad ipotesi di reati societari vale la pena sottolineare che i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art.11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.Lgvo 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società"; i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.). Le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo; ciò porta ad un’applicazione all’Ente quanto meno semplificata, anche se non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari, dato che anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Fondazioni e Associazioni), si è formato e si va consolidando un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli "Enti" (es. art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di questa premessa, si possono potenzialmente configurare le seguenti ipotesi di reato:

- a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- b) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- c) Impedito controllo (art. 2625, II comma c.c.)
- d) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- e) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- f) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- g) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- h) Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- i) Utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti (D.Lgs. 184/2021)

➤ Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell’ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- redazione del bilancio;
- gestione cassa e tesoreria;
- gestione delle entrate;
- richiesta di finanziamenti;
- vendita/acquisto di beni e di prestazioni di servizi;

- gestione del recupero crediti e delle carte di credito aziendali;
- tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- gestione dei rapporti con i revisori dei conti;
- predisposizione delle comunicazioni a terzi e alla P.A. relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;
- gestione delle consulenze;
- rapporto con clienti e fornitori.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza dell' Organo Amministrativo, anche su proposta dell'OdV.

➤ **Regole e principi procedurali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari del Modello Organizzativo, di:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati Societari sopra considerate;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è espressamente previsto l'obbligo a carico dei Destinatari di attenersi al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, di situazioni contabili redatte in occasione di eventi specifici e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
2. osservare tutte le norme previste dalla legge e le procedure aziendali volte alla tutela dell'integrità del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi sia con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

1. predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non rispondente alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
2. omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
3. disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informativa;

4. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
5. ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
6. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione.

In particolare, il Direttore Generale e/o il responsabile amministrativo deve:

- a) curare che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;
- b) curare che la rilevazione dei fatti aziendali sia effettuata con correttezza e nel rispetto sia delle procedure amministrativo-contabili sia dei principi di veridicità, correttezza, completezza e accuratezza;
- c) curare che i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio siano caratterizzati dai medesimi elementi di cui al punto che precede. Provvede ad elencare i dati e le informazioni che ciascuna funzione aziendale deve comunicare, i criteri di elaborazione e predisposizione, nonché la tempistica di consegna. Ne supervisiona la raccolta e l'elaborazione tempestiva da parte dei soggetti delegati ai fini della predisposizione del bilancio;
- d) curare che la bozza di bilancio, le relazioni accompagnatorie e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a disposizione degli amministratori e degli organi di controllo con ragionevole anticipo rispetto alla data fissata per la riunione;
- e) verificare, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:
- i) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'Ente e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;
- l) che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi fedele ed esauriente dell'andamento della gestione, del suo risultato e della situazione dell'Ente, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui l'Ente è sottoposto.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

- la rilevazione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini della redazione del bilancio deve essere effettuata secondo modalità tali da assicurare la tracciabilità dei dati e l'individuazione dei soggetti che li hanno elaborati ed inseriti nel sistema contabile. Eventuali criticità o situazioni anomale devono essere tempestivamente segnalate ai soggetti gerarchicamente sovraordinati;

- la redazione del bilancio di esercizio deve essere effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure amministrativo-contabili adottate dall'Ente, e conformemente ai principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità;
- eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure o nei dati già contabilizzati in base alle procedure in essere, devono essere tempestivamente segnalate all'OdV.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- provvedere al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne;
- provvedere all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso;
- monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Inoltre, i responsabili delle funzioni competenti devono trasmettere all'OdV copia del bilancio e della relazione del collegio dei revisori, nonché comunicare eventuali anomalie riscontrate nella gestione dei bilanci o in altre attività comprese tra le aree a rischio.

PARTE SPECIALE “D”

DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

➤ I reati presupposto considerati d' impatto per l' Ente

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, ha introdotto nel corpus del Decreto l'art. 25 septies, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto le lesioni colpose gravi e gravissime e l'omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.

Il predetto art. 25 septies è stato poi sostituito, ad opera dell'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dal novellato art. 25 septies del Decreto (di seguito anche “Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro”). I reati considerati sono:

- **omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

L'ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore.

L'omicidio colposo implica la sussistenza dei seguenti elementi, legati da un nesso di causalità:

- la condotta del datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti), che consiste nel mancato rispetto delle norme antinfortunistiche;
- l'evento lesivo, che consiste nella morte di una persona. Sotto il profilo soggettivo l'omicidio è colposo quando si verifica per colpa dell'agente, vale a dire per negligenza, imperizia o inosservanza delle leggi.

- **lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)**

L'ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino lesioni gravi o gravissime in danno di un lavoratore. Le lesioni personali sono gravi se dal fatto deriva:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali sono gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di lesioni personali colpose implica la sussistenza dei medesimi elementi descritti al punto precedente. Per i Reati in esame si applica all'Ente una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote (Euro 250.000). In caso di condanna per uno dei suddetti delitti si

applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno in caso di condanna.

➤ **Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito di tali reati riguardano tutte le attività svolte nonché quelle svolte dal personale esterno (ad es. fornitori di servizi, d'opera o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con partner o tramite la stipula di contratti di somministrazione con società di consulenza o liberi professionisti. In particolare, le aree maggiormente a rischio sono quelle di: a. movimentazione di carichi e pazienti;

- a) redazione del DVR;
- b) gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- c) gestione delle emergenze, in particolare quelle legate alla sicurezza antincendio (PEE)
- d) sistema di deleghe e procure in materia di sicurezza;
- e) gestione degli appalti.

Anche ai fini della redazione della presente Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR"), tenuto conto che gli stessi non esauriscono le procedure di seguito previste, finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e dare attuazione al disposto dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008, avuto particolare riguardo alle indicazioni emanate dalla Regione Lombardia, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dai Regolamenti interni.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

➤ **Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale è altresì volta alla puntuale individuazione ed alla regolamentazione dei seguenti obblighi:

- a) di rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro;
- b) di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; inerenti le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; concernenti le attività di sorveglianza sanitaria; attinenti le attività di informazione e formazione dei lavoratori; riguardanti le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- c) di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- d) di verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ciò in ossequio all'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al fine di garantire al Modello l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto. La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nel processo di gestione del sistema di prevenzione e protezione è necessario, in conformità alla previsione della normativa vigente:

1. istituire il servizio di prevenzione e protezione, designare il responsabile ed eventuali addetti;
2. nominare il medico competente;
3. designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
4. elaborare il DVR e procedere al relativo aggiornamento in occasione di significative modifiche dei processi lavorativi;
5. adottare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

Nel processo riferito alle risorse umane particolare attenzione deve essere posta alle attività riguardanti l'assunzione e gestione operativa delle risorse, nel rispetto di quanto disposto dal DVR e dal medico competente. Al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni normative nella gestione delle attività sopra citate i Destinatari devono procedere:

1. all'adozione per tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni delle misure di prevenzione e protezione previste dal DVR;
2. all'impiego dei Dipendenti e dei Collaboratori Interni nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, etc.);
3. a fare osservare a tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, in riferimento alla specifica attività svolta;
4. a consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo la normativa vigente;
5. ad utilizzare il personale secondo l'idoneità fisica attestata dal medico competente.

Relativamente al processo di manutenzione attrezzature, impianti e infrastrutture, i Destinatari devono:

1. programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;
2. eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento;
3. adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;
4. assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.

Oltre alle regole e ai principi sopra descritti, i Destinatari devono osservare le specifiche prescrizioni previste dal sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro che è parte integrante del Modello.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro sono i seguenti:

- a) monitorare costantemente, eventualmente per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'efficacia delle misure di prevenzione dei Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro, o i suoi delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In particolare, i responsabili delle funzioni coinvolte nella fase di ispezione e verifica devono comunicare, con periodicità annuale se non diversamente stabilita, quanto segue:

- informativa immediata nel caso di infortuni con prognosi iniziale superiore ai 40 giorni
- reportistica annuale a cura dell' RSPP sull'andamento degli infortuni, contenente data dell'infortunio, iniziali dell'infortunato, qualifica del reparto di appartenenza, tipologia di evento e prognosi;
- elenco delle risultanze delle ispezioni e delle verifiche effettuate dagli organismi pubblici preposti ai controlli con specifica evidenza di quelle che abbiano generato provvedimenti a carico della Fondazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- verbale della riunione annuale ai sensi del D. lgs 81/2008.

PARTE SPECIALE “E”

REATI AMBIENTALI

➤ I reati presupposto considerati d’impatto per l’Ente

I reati ambientali che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell’Ente ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sono stati indicati nella Parte Generale.

Nella presente Parte Speciale saranno perciò analizzati solo i reati che si ritiene che in astratto l’Azienda possa commettere:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- c) Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- d) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- e) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel
- f) sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006)
- g) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)
- h) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006)
- i) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
- j) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)
- k) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)
- l) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)

➤ Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell’ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a. acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- b. sistema di deleghe e procure;
- c. tutela dell’ambiente/gestione dei rifiuti
- d. protezione dei suoli dall’inquinamento gestione delle acque;
- e. protezione dell’aria dall’inquinamento

➤ Il sistema dei controlli e le regole di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo – a carico dei destinatari del Modello Organizzativo di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati ambientali previsti dal decreto e di astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare l'Ente deve:

1. individuare una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di gestione e prevenzione dei rischi ambientali;
2. prevedere programmi per il monitoraggio degli scarichi, emissioni ed immissioni, in modo da comprendere il funzionamento dei sistemi presenti nella residenza poter intervenire tempestivamente in occasione di eventi (guasti, sversamenti, ecc.) che possono determinare la commissione di reati ambientali;
3. prevedere programmi per la periodica revisione interna dei metodi di raccolta, stoccaggio, separazione, ecc. dei rifiuti ed adempimenti consistenti nella verifica delle autorizzazioni dei soggetti cui affidare i propri rifiuti, nella corretta gestione dei formulari, nelle comunicazioni obbligatorie agli enti nei tempi previsti dalla legge;
4. prevedere specifiche procedure per la gestione delle comunicazioni con l'esterno, soprattutto con le Autorità di vigilanza in materia ambientale.

Con riferimento alla **gestione dei rifiuti**, la Fondazione assicura che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale e delle competenze definite in apposite procedure, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata, e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- siano definiti dei criteri per la scelta delle zone di stoccaggio dedicato al deposito temporaneo di rifiuti, siano identificate in maniera precisa tali aree e siano avviate tempestivamente le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità determinata e al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- le procedure aziendali che abbiano una rilevanza diretta o indiretta in tema di smaltimento dei rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte della direzione socio sanitaria al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività;
- la scelta dei fornitori/imprese appaltatrici venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività ai medesimi demandata nel pieno rispetto del Nuovo Codice dei Contratti;
- siano sensibilizzati gli esponenti aziendali sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, ecc.;
- siano verificate le autorizzazioni dei fornitori/imprese appaltatrici cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- sia compilato, qualora sia necessario, in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni in falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle

caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti), nonché qualsiasi altra documentazione richiesta per legge;

- tutta la documentazione ambientale richiesta per legge ed i relativi formulari sia custodita accuratamente in apposito archivio presso la sede.

Nella gestione degli **scarichi idrici**, l'ente si impegna a garantire che:

- dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. A tal fine, la società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti;
- operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate;
- interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute a titolo di esempio a lavori, guasti e ripristini.

Nella gestione delle **emissioni in atmosfera**, l'ente si impegna a:

- operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate.
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle autorizzazioni;
- effettuare i controlli, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle leggi vigenti nel tempo e dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in aria, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati.

La Fondazione assicura che il personale con funzioni con impatto sui processi ambientali riceva adeguata formazione.

In particolare l'ente, in considerazione dei ruoli, delle responsabilità e dei rischi cui è esposto il Personale, è tenuta ai seguenti oneri informativi/formativi:

- fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di queste e sulle misure di prevenzione adottate;
- documentare l'attività di formazione/informazione;
- provvedere all'archiviazione della documentazione inerente la predetta attività.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto. A tal fine l'OdV condurrà – eventualmente avvalendosi della collaborazione di

consulenti tecnici competenti in materia – controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;

- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all’OdV viene garantito accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

- elenco delle ispezioni e verifiche in corso, riguardanti la gestione dei rifiuti e per tutte le tipologie di inquinamento ambientale.

PARTE SPECIALE “F”

REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

➤ I reati presupposto considerati d’ impatto per l’ Ente

I reati di cui all’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a) Ricettazione (art. 648 c.p.)
- b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- d) Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)
- e) Impiego di strumenti di pagamento diversi dai contanti

➤ Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell’ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a) acquisto di beni e di prestazioni di servizi;
- b) acquisizione del personale/conferimenti di incarichi/consulenze a professionisti esterni;
- c) definizione delle modalità dei mezzi di pagamento
- d) gestione dei flussi finanziari;
- e) richiesta di finanziamenti.

➤ Regole e principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede dunque l’espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) intrattenere rapporti commerciali con soggetti in relazione ai quali sia nota o sospettata, sulla base di indizi precisi e concordanti:

- l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
- la provenienza illecita di fondi;
- l'operatività al di fuori della legge;

b) accettare o utilizzare strumenti finanziari o mezzi di pagamento al portatore, diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;

c) compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine dell'Ente. Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne e in tutte le attività finalizzate all'indagine conoscitiva ed alla gestione anagrafica di Clienti, Fornitori e Partner, anche stranieri;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti con i quali l'Ente ha rapporti di natura finanziaria o societaria, con particolare riferimento a quelli che possano generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie.

In relazione alle aree di rischio individuate, è fatto obbligo di:

1) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei clienti, dei fornitori e dei partner societari, commerciali e finanziari; in particolare, è necessario verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);

2) procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui l'Ente concluda contratti, aventi qualsiasi oggetto, verificando che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non collaborativi secondo i criteri di cui sopra;

3) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali. I controlli devono tener conto della residenza delle controparti (con riferimento ad es. ai cd. paradisi fiscali, ai paesi a rischio di terrorismo, etc.), della residenza degli Istituti di credito utilizzati nel compimento delle operazioni, nonché di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzate nel compimento di operazioni straordinarie.

4) rifiutare denaro e titoli al portatore per importi eccedenti Euro 2.500 per singola operazione, se non tramite intermediari abilitati;

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In particolare, i responsabili delle funzioni coinvolte devono comunicare all'OdV, con periodicità annuale, quanto segue:

- elenco dei pagamenti domiciliati su Banche/Istituti finanziari situati presso Paesi diversi da quelli di residenza/sede legale dei fornitori di beni e servizi;
- elenco dei rapporti contrattuali con società aventi sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI;
- ogni anomalia fosse rinvenuta nella gestione della cassa.

PARTE SPECIALE "G"

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

➤ **I reati presupposto considerati d' impatto per l' Ente**

- Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che ha disposto l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo articolo 25-duodecies avente ad oggetto la responsabilità degli Enti per il delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
- Tale articolo sanziona "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato", qualora:
- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;

- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; o
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale" (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

➤ **Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a) acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- b) acquisizione del personale;
- c) amministrazione/gestione del personale;
- d) ispezioni e verifiche da parte della P.A..

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

➤ **Regole e principi procedurali di comportamento**

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione del reato i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto dell'ente, dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ente, dal presente Modello e dal Codice Etico, nonché le procedure adottate dalla Fondazione e le norme di legge applicabili.

La Fondazione fa espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;
- ignorare o violare i principi di comportamento in vigore in merito alla selezione e assunzione del personale, anche con riferimento alla richiesta e archiviazione dei documenti necessari per verificare che eventuali dipendenti di paesi terzi siano in possesso di permessi di soggiorno regolari e non scaduti;
- occupare lavoratori minori in età non lavorativa;
- sottoporre i lavoratori alle condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

Inoltre, sono posti a carico dei Destinatari del Modello, i seguenti obblighi:

- deve essere verificato il rispetto dei requisiti di legge ai fini dell'assunzione, compresa la regolarità in termini di permessi di soggiorno in caso di persone straniere;
- deve essere nominato un responsabile interno preposto alla verifica dei permessi di soggiorno rilasciati, alla loro regolarità, revoca ed eventuale sospensione o annullamento.

La procedura di selezione del personale deve rispettare i seguenti principi generali di controllo interno:

- la scelta dei dipendenti, consulenti e collaboratori deve avvenire nel rispetto delle normative di legge nonché sulla base di requisiti di professionalità richiesti per l'incarico o le mansioni, nonché

nel rispetto dei principi di uguaglianza di trattamenti, indipendenza e, in riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;

- deve essere tenuta traccia della documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi di selezione;
- i dipendenti devono evitare situazioni di conflitto di interesse e, qualora ciò si presentasse, devono informare direttamente della situazione il direttore responsabile di riferimento;
- i dipendenti devono comunicare, in sede di selezione, eventuali rapporti di parentela con personale della Pubblica Amministrazione;
- eventuali sistemi premianti devono corrispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;

La Fondazione fa uso di un sistema di alert che permette di monitorare la scadenza dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri.

Con riferimento ai fornitori e agli appaltatori, poiché non si può escludere che gli stessi possano commettere il reato di cui alla presente Parte Speciale, i contratti con tali soggetti dovranno contenere specifiche clausole che (i) prevedano l'impegno dell'appaltatore o fornitore al rispetto del Decreto e della normativa applicabile ai rapporti di lavoro subordinato con i propri dipendenti e (ii) sanzionino adeguatamente le conseguenze dell'eventuale violazione di tali norme da parte dell'appaltatore o fornitore.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, devono comunicare con periodicità annuale, quanto segue:

- evidenza dei permessi di soggiorno rilasciati ai dipendenti e relativa scadenza.

PARTE SPECIALE "H"

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

➤ **I reati presupposto considerati d' impatto per l' Ente:**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

➤ **Aree a rischio**

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- gestione dei pazienti.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

➤ **Principi di comportamento**

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione del reato i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto, dal presente Modello e dal Codice Etico, nonché le procedure adottate dalla Fondazione e le norme di legge applicabili.

Il sistema di controllo e comportamento fa espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;
- b) violare le procedure interne di richiesta dei farmaci all'ente, richiedendone dosi eccessive rispetto a quelle effettivamente richieste per curare il paziente;
- c) prescrivere al paziente farmaci non idonei alla cura della malattia, oppure farmaci idonei ma in quantità eccessiva rispetto a quella effettivamente consigliata dalle regole della medicina;
- d) applicare ogni mezzo di contenzione fisica in violazione del regolamento specifico.

L'ente, inoltre, deve monitorare le richieste di farmaci che provengono da ogni reparto, al fine di individuare eventuali anomalie.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati contro la personalità individuale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, devono comunicare, per periodicità definita, quanto segue:

- ogni eventuale anomalia riscontrata dalle funzioni dell’ente coinvolte in questa area di rischio.

PARTE SPECIALE “I”

REATI INFORMATICI

➤ I reati presupposto considerati d’impatto per l’Ente:

La presente Parte Speciale afferisce ai reati contemplati dall’art. 24 *bis* del Decreto (di seguito anche “Reati informatici”), introdotto con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”), al fine di contrastare la criminalità informatica e più nello specifico:

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

➤ Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- a) utilizzo dei sistemi informatici;
- b) gestione delle password per l’accesso a sistemi informatici o telematici;

- c) predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a Terzi;
- d) adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica.

➤ **Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- consentire l'accesso ai server (fisico o per via remota) a persone non autorizzate;
- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso, di proprietà o di Terzi, o manipolarne i dati;
- cedere a Terzi le proprie credenziali di autenticazione;
- danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
- predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
- assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di:

- accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati;
- custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- definire nei contratti con i Fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ad uno o più processi del sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo software, per l'utilizzo delle applicazioni, per le manutenzioni, etc.), i controlli e le misure necessarie per garantire la sicurezza del servizio, verificandone altresì l'attendibilità commerciale e professionale;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete aziendale e/o a sistemi di proprietà di Terzi) degli utenti, ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche poste in essere nelle Aree a Rischio.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Informatici:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte, comprese apposito flusso informativo per eventuali rischi e/o episodi di data breach, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE "L"

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

➤ I reati presupposto considerati d' impatto per l' Ente:

La presente Parte Speciale afferisce ai reati contemplati all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001

➤ Aree a rischio

Considerate le attività svolte da Fondazione Ferrario la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello.

Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il personale operante in Fondazione compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si è proceduto a svolgere un'attività di risk assessment e dall'analisi svolta si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

- a) Le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali Fondazione potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale

sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità.

- b) le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- c) l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica

Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 risulta avere un rischio assai remoto.

➤ **Principi di comportamento**

nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- a) porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto come Reati di razzismo e xenofobia;
- b) nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- d) operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- e) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- f) affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni

PARTE SPECIALE “M”

REATI TRIBUTARI

➤ I reati presupposto considerati d’ impatto per l’ Ente:

La presente Parte Speciale afferisce ai reati contemplati all’art. quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001. Infatti con l’Art. 39 del D.L. n.124 del 26 Ottobre 2019 sono state introdotte delle modifiche alla disciplina penale e alla responsabilità amministrativa degli enti con successiva conversione e con modificazioni della Legge n.157 del 19 Dicembre 2019.

Questo nuovo articolo oltre a modificare gli articoli del D.Lgs. n.74 del 10 Marzo 2000 e ad inserirne dei nuovi, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 il nuovo Art. 25-quinquedecies che contempla i seguenti reati tributari:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- c) Dichiarazione infedele
- d) Omessa dichiarazione
- e) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- f) Occultamento o distruzione di documenti contabili
- g) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- h) Casi particolari di confisca

La norma punisce chiunque “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, valendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposta elementi passivi fittizi”. la condotta consiste nell’indicazione in una delle dichiarazioni relative all’IVA o ai redditi di elementi passivi fittizi giustificati da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con cui vengono artificiosamente “gonfiate” le componenti negative di reddito al fine di diminuire l’imponibile e conseguentemente, l’imposta dovuta all’erario.

La sanzione penale colpirebbe infatti genericamente “ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all’utilizzazione della falsa fattura”.

In merito all’ effettive modalità pratiche di realizzazione di tali condotte fraudolente, si osserva come sia possibile distinguere tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

La prima ipotesi, largamente la più di facile compimento, consiste nell’emissione di fatture a fronte di prestazioni:

- i) mai effettuate
- ii) realmente effettuate ma per quantitativi inferiori rispetto a quelli documentalmente indicati

La seconda ipotesi cioè l'inesistenza soggettiva, invece, sussisterebbe quando a fronte di un'operazione commerciale effettivamente avvenuta, "le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie riferiscano l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".

Si pensi infatti al caso in cui uno dei soggetti dell'operazione sia rimasto del tutto estraneo alla stessa, nel senso di non aver assunto, nella realtà, la qualità di committente o cessionario della merce o del servizio ovvero di erogatore o percettore dell'importo della relativa prestazione.

➤ **Aree a rischio**

Considerate le attività svolte da Fondazione Ferrario la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata possibile seppur mitigata dall'organizzazione dell'azienda – con relativo regolamento per gli acquisti di beni e servizi e scadenziario degli adempimenti fiscali – così come dalla costante opera del commercialista esterno e del revisore dei conti.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si è proceduto a svolgere un'attività di risk assessment e dall'analisi svolta si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio risultano essere:

- Fatturazione attiva
- Riconciliazione delle fatture con ordini di acquisto e documenti contrattuali
- Gestione dei pagamenti
- Registrazione delle fatture e di altri documenti contabili
- Predisposizione e redazione dei documenti dichiarativi
- Invio della documentazione fiscale
- Gestione dell'archiviazione della documentazione contrattuale e fiscale

➤ **Principi di comportamento**

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è fatto obbligo di osservanza, per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, dei regolamenti aziendali disciplinanti l'acquisto di beni e servizi con relativa attività di verifica della reale esistenza dei fornitori ed acquisizione di idonea documentazione essi riguardanti.

Infatti in questo Ente sono già in essere procedure e regolamenti che prevedono:

- Selezione del contraente e valutazione delle offerte secondo criteri disciplinati e oggettivamente validi – la scelta di fornitori di beni e/o servizi e quindi della controparte del rapporto contrattuale oggetto di documentazione contabile segue una procedura formalizzata fondata su criteri che ne garantiscano la trasparenza.
- Stipula del contratto che deve essere supportato da uno standard documentale minimo e doppia firma - approvazione del contratto da parte di diversi livelli autorizzativi - al fine di sottrarre ad iniziative individuali la possibilità di stipulare contratti fittizi destinati al solo fine di emettere fatture false.

- Esistenza di una funzione di controllo rispetto allo svolgimento della prestazione con verifica circa la congruità quantitativa e qualitativa tra la prestazione e/o la fornitura di beni o servizi per il quale è stato emesso il documento contabile e la fattura .

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni

PARTE SPECIALE "N"

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

➤ **I reati presupposto considerati di impatto per l'Azienda**

Tramite il D. lgs. 8 novembre 2021, n. 184, rubricato "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", il legislatore è intervenuto al fine di adeguare la normativa nazionale alla direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dedicata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il decreto ha l'obiettivo di aggiornare gli strumenti di lotta alle suddette frodi, modificando alcuni articoli del codice penale e, altresì, aggiornando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente, nonché rafforzando gli strumenti di cooperazione con le istituzioni europee.

Tale decreto ha introdotto nel *corpus* del D.Lgs 231/2001 l'art. 25- octies.1, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché la fattispecie aggravata di frode informatica commessa tramite il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2 c.p.).

Il nuovo articolo 25-octies.1 dà attuazione all'[art. 10](#) della Direttiva che richiede l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati *de quibus*.

Al comma 2 del nuovo art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001 si prevede che *“salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”*.

In caso di condanna per uno dei delitti di cui ai primi due commi, si applicheranno all'ente le sanzioni interdittive di cui all'[art. 9, comma 2](#) D.Lgs. n. 231/2001.

➤ **Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che l'Azienda ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- A. acquisto di beni e di prestazioni di servizi;
- B. acquisizione del personale/conferimenti di incarichi/consulenze a professionisti esterni;
- C. definizione delle modalità dei mezzi di pagamento
- D. gestione dei flussi finanziari;
- E. richiesta di finanziamenti.

➤ **Regole e principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede dunque l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies.1 del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Attesa l'identità delle aree di rischio coinvolte dai reati del presente articolo con le fattispecie indicate all'art. 25 octies, nonché la prossimità delle condotte ivi punite con quelle descritte e sanzionate in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, si ritiene che le misure predisposte in relazione ai suddetti reati siano idonee a prevenire e contrastare anche la commissione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal denaro.

Allo stato, pertanto, non sussiste la necessità di implementazione del Modello rispetto alle procedure già predisposte e attuate.

INDICE

TITOLO I IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

1.1 La responsabilità amministrativa	2
1.2 Le fattispecie di reato	3
1.3 Le sanzioni del Decreto	9
1.4 Autori dei reati	11
1.5 L'interesse o il vantaggio per le società	11
1.6 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente.	12

TITOLO II L'adozione del Modello gestione e controllo da parte di Fondazione Ferrario.

2.1 Finalità del Modello	13
2.2 Elementi fondamentali del Modello, le procedure e il Codice Etico	13
2.3 Definizioni	14
2.4 Destinatari del Modello e sua diffusione	15

TITOLO III L'Organismo di Vigilanza e il sistema dei controlli

3.1. Principi Generali	15
3.2. Componenti	17
3.3. Regole di Funzionamento e rapporti con gli organi dell'Azienda	17
3.4. Le attività di controllo interno	17
3.5. Strumenti di prevenzione dei reati	18
3.6. Flussi informativi nei confronti dell'OdV	18

TITOLO IV Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza

TITOLO V Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

5.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio	22
5.2 Le violazioni	22
5.3 Le sanzioni	23
5.4 Il titolare del potere del sanzionatorio	23

TITOLO VI Segnalazione Whistleblowing	23
TITOLO VII Individuazione delle attività sul cui andamento può manifestarsi il rischio di reati	24
PARTE SPECIALE	
Struttura della parte speciale	50
Le regole generali	51
Reati contro la pubblica amministrazione	52
Reati di criminalità organizzata, reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e reati transnazionali	59
Reati societari	63
Delitti contro la vita e l'incolumità individuale derivanti da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	48
Reati ambientali	71
Reati di riciclaggio e autoriciclaggio	74
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	57
Delitti contro la personalità individuale	59
Reati informatici	80
Reati di Razzismo e Xenofobia	63
Reati Tributari	66
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	71
Appendice Identificazione Dei Reati	75

APPENDICE

IDENTIFICAZIONE DEI REATI

**Il seguente elenco riprende e descrive le fattispecie di reato considerati dal Decreto 231/20001
("Reati Rilevanti")**

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Si ha malversazione, ai sensi dell'art. 316-bis c.p., qualora la Fondazione Ferrario abbia ricevuto dallo Stato – ovvero da altri enti pubblici o dall'Unione europea – contributi, finanziamenti o sovvenzioni destinati a favorire la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse, e non li abbia destinati a tali finalità.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

L'indebita percezione di erogazioni pubbliche, punita dall'art. 316-ter c.p., consiste nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.

- Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Ai sensi dell'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, realizza tale Reato Rilevante il Soggetto Obbligato che, mediante artifici o raggiri, inducendo un terzo in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto e causa, nel contempo, un danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Ove non diversamente espressamente indicato, gli articoli citati si riferiscono al D. Lgs. 231/2001

Si ha truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, a mente dell'art. 640-bis c.p., quando l'ingiusto profitto conseguito attraverso il comportamento descritto al precedente punto è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

La frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, punita dal combinato disposto degli artt. 640 e 640-ter c.p., è configurabile in capo al Soggetto Obbligato che, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, causando, nel contempo, un danno allo Stato o ad un altro ente pubblico.

- Concussione

Si ha concussione, secondo quanto previsto dall'art. 317 c.p., qualora il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione**

A mente del combinato disposto degli artt. 318 e seguenti del c.p., commette il reato di cui al presente punto:

- il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (artt. 318 e 320 c.p.);

- il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, ricevono, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accettano la promessa (artt. 319 e 320 c.p.), tanto più quando l'atto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartengono nonché il pagamento o il rimborso di tributi (quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità: art. 319 c.p. in relazione all'art. 319-bis c.p.);

- il pubblico ufficiale che commetta i fatti di cui ai precedenti due alinea, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (art. 319-ter c.p.);

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Il reato si configura, in base all'art. 319-quater del c.p., nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione**

Tale ipotesi di reato si configura in capo di chiunque offre o promette denaro od altra utilità, non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché, specularmente, in capo al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecitino una promessa o dazione di denaro o altra utilità delle loro funzioni o dei loro poteri ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322 c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

- **art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico),**

che punisce l'abusiva introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero il mantenimento nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;

- **art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)**

che punisce il Soggetto Obbligato che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;

- art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

che punisce il procurarsi, la produzione, riproduzione, importazione, diffusione, comunicazione, consegna o, comunque, la messa a disposizione di altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

- art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

che punisce il Soggetto Obbligato che fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché, salvo il fatto costituisca più grave reato, chi, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, riveli il contenuto delle comunicazioni di cui sopra;

- art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

che punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, fuori dai casi consentiti dalla legge;

- art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

che salvo il fatto costituisca più grave reato, punisce la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui;

- art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

che punisce, salvo il fatto costituisca più grave reato, la commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;

- art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

che punisce, salvo il fatto costituisca più grave reato, il Soggetto Obbligato che, mediante le condotte di cui al citato art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;

- art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

che punisce il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. quando diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;

- art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

che, salvo quanto previsto dall'art. 24 del decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, punisce il Soggetto Obbligato che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violando gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato;

- art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)

che punisce le condotte di falsificazione previste dagli artt. da 476 a 493 c.p., quando abbiano per oggetto un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria [art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) punisce il pubblico ufficiale - anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni – od il privato, che forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, anche quando la falsità concerna un atto od una parte di atto, facenti fede fino a querela di falso;

- art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)

punisce il pubblico ufficiale - anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni – od il privato, che contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità; art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti) punisce il pubblico ufficiale - anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni – od il privato, che, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, anche quando la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, o quando la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati;

- art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

punisce il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;

- art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)

punisce il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) punisce chi, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;

- art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

punisce chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, comprese le false attestazioni in atti dello stato civile;

- art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni)

punisce chi, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni;

- art. 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)

punisce il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato;

- art. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)

prevede che ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'art. 487 c.p. si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici;

- art. 489 c.p. (Uso di atto falso)

punisce il soggetto che, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso;

- art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)

punisce chi, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri;

- art. 491 c.p. (Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito)

punisce le falsità previste dagli articoli precedenti riguardanti un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, e il fatto quando commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno; la norma punisce, altresì, chi fa uso di detti atti falsi, senza essere concorso nella falsità; art. 492 c.p. specifica che nel concetto di atti pubblici e di scritture private rientrano anche gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti;

- art. 493 c.p. specifica che le disposizioni degli artt. precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- art. 416 c.p. (Associazione per delinquere):

punisce l'associazione di tre o più persone, allo scopo di commettere più delitti, sia che si tratti di promotori, costituenti od organizzatori, sia che si tratti di meri partecipanti;

- art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

punisce la condotta associativa, quando i soggetti di cui sopra si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;

- art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

punisce la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui sopra, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità;

- art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)

punisce il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;

- art. 74 D.P.R. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

punisce la condotta associativa finalizzata all'immissione sul mercato, all'importazione o all'esportazione o alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza aver conseguito la licenza, l'autorizzazione e/o la registrazione previste dalle legge o fuori da esse, ovvero in loro violazione ovvero la mera partecipazione;

- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (ossia le armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

- art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.)

punisce (i) la contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori (ii) l'alterazione di monete genuine, per dare ad esse l'apparenza di un valore superiore (iii) l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione, la spendita o la messa altrimenti in circolazione di monete contraffatte o alterate (in accordo con il responsabile della contraffazione od alterazione e senza aver concorso nella contraffazione od alterazione); (iiii) l'acquisto o, comunque, la ricezione, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione. Dello stesso reato risponde anche chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni;

- art. 454 c.p. (Alterazione di monete)

punisce l'alterazione delle monete, così da scemarne in qualsiasi modo il valore, ovvero, chi, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri (iii) e (iiii) del precedente punto;

- art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, viene punita l'introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisto o la detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero in caso di loro spendita o messa in circolazione;

- art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

punisce la spendita o la messa altrimenti in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede;

- art. 459 c.p. (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

prevede che le condotte di cui ai precedenti artt. 453, 455 e 457 c.p. siano punite anche rispetto alla contraffazione o all'alterazione di valori di bollo nonché all'introduzione nel territorio dello Stato, all'acquisto, alla detenzione e alla messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. S'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo):

punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta;

- art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

punisce la fabbricazione, di filigrane, programmi o dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata nonché di ologrammi od altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione;

- art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati):

punisce l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati, se non si è concorso nella loro contraffazione od alterazione;

- art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

punisce la contraffazione o l'alterazione di marchi, segni distintivi (nazionali o esteri), prodotti industriali, disegni, modelli industriali (nazionali o esteri), o brevetti, nonché l'uso di beni o segni contraffatti o alterati, se non si è concorsi nella contraffazione o alterazione, quando l'agente possa conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale;

- art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., punisce l'introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati o, comunque, la detenzione per la vendita, la messa in vendita od in circolazione, al fine di trarne profitto, dei prodotti indicati.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

- art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

punisce la condotta di colui che adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

- art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

punisce colui che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti diconcorrenza con violenza o minaccia;

- art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

punisce colui che, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagiona un nocumento all'industria nazionale;

- art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

punisce la condotta di colui che, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

- art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;

- art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

punisce colui che pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

- art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p. viene punito chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Le condotte indicate sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

punisce chi contraffà o, comunque, altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Dette condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Reati societari (art. 25-ter)

- false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.).

Il reato si configura tutte le volte nelle quali:

1. gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione Ferrario o sua posseduta, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: (i) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (ii) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; (iii) le società che controllano società emittenti strumenti

finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (iiii) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Il reato si configura anche quando le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Fondazione Ferrario per conto di terzi;

2. fuori dai casi appena indicati, del reato rispondono anche gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione Ferrario, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La fattispecie viene integrata anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Fondazione Ferrario o per conto di terzi;

- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.).

Si ha impedito controllo da parte degli amministratori qualora essi, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, quando è stato causato un danno ai soci;

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

Il reato in questione si perfeziona quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;

- illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si ha illegale ripartizione degli utili o delle riserve, quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Costituisce Reato Rilevante la condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ovvero che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Commettono tale reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori: ma il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).

Costituisce Reato Rilevante, la condotta degli amministratori o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 T.U. 58/1998 e successive modificazioni) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D. Lgs. 385/1993, del citato T.U. 58/1998, del D. Lgs. 209/2005 o del D. Lgs. 124/1993, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c. Tale norma prevede, infatti, che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. In questi casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione;

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

Commettono il reato gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Nel caso di liquidazione della Società, si ha indebita ripartizione dei beni sociali ove i liquidatori procedano alla ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, così cagionano danno ai creditori. Tuttavia, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Costituisce Reato Rilevante, se posto in essere da un Soggetto Obbligato, la determinazione della maggioranza in assemblea attraverso il ricorso ad atti simulati o fraudolenti, e al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

- aggio (art. 2637 c.c.).

Commette aggio il Soggetto Obbligato che diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Il Reato in questione può essere posto in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, i quali, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge,

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: (i) espongano fatti materiali non rispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazione – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; (ii) occultino fraudolentemente con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati. Il reato è integrato qualora i soggetti sopra indicati (oltre a tutti coloro che sono tenuti ad obblighi nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza) omettano anche del tutto di effettuare le predette comunicazioni;

- corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.).

Con tale norma viene punito il Soggetto Obbligato che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti al sottoposto alla direzione o vigilanza ed agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori;

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

Punisce i delitti previsti dal c.p. e dalle leggi speciali quando commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o, comunque, in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

In particolare, nella categoria, possono essere ricondotti:

- art. 270 c.p. (Associazioni sovversive)

punisce chi, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, ovvero chi vi partecipi;

- art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e chi partecipa a tali associazioni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;

- art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati):

punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270-bis c.p., salva la non punibilità quando il fatto è commesso in favore di un prossimo congiunto;

- art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

punisce il soggetto che, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis c.p. arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;

- art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

punisce chi, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis c.p., addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Sottoposta a pena è anche la persona addestrata, la persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies c.p.;

- art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)

specifica che sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto teso a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia;

- art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

punisce chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona;

- art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali;

- art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

punisce chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona;

- art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e

secondo)

punisce, fra l'altro, chi istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, di cui sopra;

- art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York 9 dicembre 1999: prevede che commette reato ai sensi della Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi. Affinché un atto costituisca reato, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi di quanto sopra. Commette altresì reato chiunque: a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi di quanto sopra; b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi di quanto sopra o dà ordine ad altre persone di commetterlo; c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui sopra, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale accordo deve essere deliberato e deve: i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi di quanto sopra; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi di quanto sopra.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater)

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583-bis c.p., che punisce il Soggetto Obbligato, il quale, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Viene, altresì, punito, in assenza di esigenze terapeutiche, la provocazione, al fine di menomare le funzioni sessuali, di lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

- art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
punisce l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero la riduzione od il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero alla sottoposizione al prelievo di organi. Si ha riduzione o mantenimento nello stato di soggezione quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;

- art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile):
punisce (i) il reclutamento o l'induzione alla prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto nonché (ii) chi favorisce, lo sfruttamento, la gestione, l'organizzazione od il controllo della prostituzione di

una persona di età inferiore agli anni diciotto, o comunque chi trae da questo profitto. Viene altresì punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi;

- art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile):

punisce il Soggetto Obbligato che (i) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; (ii) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto; (iii) fa commercio del materiale pornografico appena descritto; (iiii) con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico descritto, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; (iiiii) al di fuori delle ipotesi di cui ai numeri precedenti offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico descritto. Ciò, anche se relativo a materiale pornografico virtuale (ossia immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali);

- art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico):

anche se relativa al materiale pornografico virtuale sopra descritto, punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto;

- art. 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile):

punisce l'organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività;

- art. 601 c.p. (tratta di persone):

punisce chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Viene, altresì, punito chi, anche al di fuori delle modalità appena indicate, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età;

- art. 601 bis c.p. (Traffico di organi prelevati da persone vivente).

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da Euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma. Tale reato configura una responsabilità amministrativa solo se commesso in forma associativa: infatti la fattispecie, unitamente all'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999 (traffico di

organi provenienti da cadaveri), nonché alla mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (art. 22-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1999, ora abrogata e richiamata nel testo dell'art. 601 bis c.p. in forza dell'art. 7, D. Lgs. 21/2018), assume rilievo laddove commessa nel contesto di delitti di criminalità organizzata ex art. 416 comma 6 c.p. Solo in tal caso l'ente sarà chiamato a rispondere;

- art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)

fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., punisce l'acquisto, l'alienazione o la cessione di una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p.;

- art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito chiunque (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (ii) utilizza, assume od impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Quando le condotte sono attuate con violenza e minaccia, le pene sono aumentate, così come sono aumentate se i lavoratori reclutati sono superiori a tre, ovvero siano minori in età non lavorativa o quando i lavoratori siano stati esposti a grave pericolo in ragione delle caratteristiche delle prestazioni e delle condizioni di lavoro. Sono indici di una condizione di sfruttamento una o più delle seguenti situazioni: (i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o, comunque, sproporzionato rispetto la quantità e qualità del lavoro prestato; (ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (iii) la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; (iiii) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

- art. 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni)

punisce il soggetto che, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico virtuale di cui sopra, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p., adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Abuso di mercato (art. 25-sexies) modificato dalla legge 23 del 23.12.2021 (in vigore dal 01.02.22)

Fra i reati presupposto rientrano anche i delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e segnatamente:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184):

punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; (i) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; (ii) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; (iii) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel punto (i); (iv) raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni. Analogamente viene punito chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al precedente periodo;

- Manipolazione del mercato (art. 185)

punisce la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Reati commessi in conseguenza della violazione della disciplina di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies)

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha delegato al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L'art. 9, di tale legge ha apportato una modifica al Decreto, determinando l'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica), in rapporto agli illeciti commessi attraverso la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla sicurezza. È stato inserito nel corpo del Decreto l'art. 25-septies, rubricato "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro". Questa norma aggiorna l'elenco dei Reati Rilevanti aggiungendo ulteriori due fattispecie, previste rispettivamente dall'art. 589 c.p. ("Omicidio colposo") e dall'art. 590 terzo comma ("Lesioni personali colpose"). Perché si possa ritenere la Società responsabile per queste due fattispecie è necessario che gli eventi descritti derivino da una condotta tenuta in violazione delle normative antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro. La materia è stata, poi, totalmente rivisitata dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che, in attuazione dell'indicata legge delega l. 123/2007, costituisce ora il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'art. 300 D. Lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 9 l.123/2007, modificando l'art. 25-septies del Decreto, il quale prevede che l'Ente possa rispondere nel caso di commissione di uno dei seguenti reati:

- omicidio colposo (commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

punisce chi cagioni la morte di una persona per colpa ed in violazione delle norme antinfortunistiche. L'elemento della colpa è essenziale per la configurazione di tale fattispecie e si caratterizza, in base all'art. 43 c.p., per il fatto che l'evento (morte), anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline antinfortunistiche;

- lesioni personali: punisce chi provochi ad altri una lesione personale per colpa. Il criterio della colpa è il medesimo esaminato a proposito dell'omicidio colposo, cui si rimanda. L'art. 25-septies del Decreto prevede due ipotesi di lesioni differenti – lesioni gravi e lesioni gravissime –, in base alla portata delle stesse ed in termini di patimenti arrecati, conseguenze che ne derivano e permanenza di tali conseguenze. Le lesioni gravi, in base all'art. 583 del c.p., sussistono quando dal fatto (i) deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; ovvero (ii) una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; oppure (iii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. L'ipotesi di lesioni gravissime, invece, si configura nel caso in cui dal fatto derivi (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; oppure (ii) la perdita definitiva di un senso; oppure (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; oppure (iv) una deformazione ovvero uno sfregio permanente sul volto. Anche per l'ipotesi delle lesioni, la responsabilità dell'Ente si configura quando le stesse si sono occasionate per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies)

- art. 648 c.p. (Ricettazione):

punisce il Soggetto Obbligato che, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Le disposizioni si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto;

- art. 648-bis c.p. (Riciclaggio):

fuori dei casi di concorso nel reato, punisce chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

sempre fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., punisce chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;

- art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio):

punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono, tuttavia, punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies)

Reati presupposto sono le seguenti disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:

- art. 171: punisce la messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- art. 171-bis: punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Ciò, anche quando il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Viene, altresì, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni della presente legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

- art. 171-ter: punisce chi: (i) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; (ii) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; (iii) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui ai punti (i) e (ii); (iiii) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione, con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; (iiiiii) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; (iiiiiii) introduce nel territorio Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; (iiiiiiii) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; (iiiiiiiiii) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti, dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. E' punito, altresì, chi: (1) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; (2) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; (3) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal primo comma; (4) promuove o organizza le attività illecite di cui al primo comma.
- art. 171- septies: punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all' art. 181-bis della presente legge, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data

di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, nonché, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge.

- art. 171-octies: qualora il fatto non costituisca più grave reato, viene punito chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

Costituisce reato presupposto anche il delitto di cui all'art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità

Reati contro l'ambiente (art. 25-undecies)

- art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale)

punisce il Soggetto Obbligato il quale, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema o della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

- art. 452-quater c.p. (disastro ambientale)

punisce l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;

- art. 452-quinquies c.p. (delitti colposi contro l'ambiente): punisce i fatti di cui sopra, commessi con colpa;
- delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-octies c.p., ossia allo scopo di commettere uno dei delitti ambientali di cui al Titolo VI bis c.p. (dall' art. 452-bis all'art. 452-sexies c.p.);
- delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'art. 452-sexies c.p.: si configura il reato qualora il Soggetto Obbligato abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti,

importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività;

- art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette): punisce il Soggetto Obbligato, il quale, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, ovvero distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), per cui viene punito il Soggetto Obbligato che, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione;
- reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, nella specie:
 - art. 137, commi 2 e 3 (che puniscono il Soggetto Obbligato che effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente); comma 5 (che punisce il Soggetto Obbligato che, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente); comma 11 (punisce il Soggetto Obbligato che violi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104; comma 13 (che punisce il Soggetto Obbligato quando lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente);
 - art. 256 comma 1 (che punisce il Soggetto Obbligato che effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione); comma 3 (che punisce il Soggetto Obbligato il quale, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo, realizza o gestisce una discarica non autorizzata); comma 5 (che punisce il Soggetto Obbligato, il quale, in violazione del previsto divieto, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti) e comma 6 (che punisce il deposito temporaneo, presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi);
 - art. 257 (che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente, nonché la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242;
 - art. 258, comma 4, secondo periodo, il quale punisce il Soggetto Obbligato che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;

- art. 259, comma 1, che punisce la spedizione di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 259/1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso;
 - art. 452 quaterdecies c.p. (già art. 260 D. Lgs. 152/2006 in forza dell'art. 7, D. Lgs. 21/2018), che punisce il Soggetto Obbligato, il quale, al fine di conseguire un profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
 - art. 260-bis, comma 6 (che punisce le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nonché l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti); comma 7 (punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nonché, colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati); comma 8 (punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata);
 - art. 279, comma 5, i quale punisce il Soggetto Obbligato che, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e segnatamente:
 - art. 1, comma 1 (punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97, e per quanto concerne gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni, l'importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; l'omissione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n.338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97; l'utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; il trasporto o il transito, anche per conto terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97; la detenzione o l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta in vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione);
 - art. 2, commi 1 e 2 (punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ed in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni, l'importazione, l'esportazione o la riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto

certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97; l'omissione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997; l'uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; il trasporto od il transito, anche per conto terzi, di esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni, e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97; la detenzione, l'uso per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta in vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all' allegato B del Regolamento);

-  art. 3-bis comma 1: prevede che alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni, al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del c.p.. L'art. 16 prevede che debbano essere irrogate sanzioni penali per a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; e) omessa o falsa notifica all'importazione; f) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- art. 6, comma 4, che vieta a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;
- reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, artt. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative), 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato), 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni), 487 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico), 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco), 489 c.p. (Uso di atto falso), 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri), 491 c.p. (Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito), 491-bis c.p. (Falsità in documenti informatici), 492 c.p. (Falsità in copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti), 493 c.p. (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico);

- reati previsti dall'art. 3, comma 6, l. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive);
- reati previsti dal D. Lgs. 202/2007 e precisamente:
- art. 9, comma 1 (inquinamento colposo provocato da navi) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione;
- artt. 8, commi 1 e 2 (inquinamento doloso provocato da navi) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso.

Reato di utilizzo di lavoratori clandestini (art. 25-duodecies)

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012 sono stati ampliati i reati presupposto che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa previsto dal decreto 231/2001. Infatti, a norma dell'art. 2 del decreto 109, la responsabilità ex D. Lgs. 231 è estesa alle fattispecie penali previste dall'art. 22, comma 12-bis, del Testo unico sull'immigrazione. Si tratta delle ipotesi aggravate del reato commesso dal datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato. Le aggravanti, a fronte delle quali scatterà anche la sanzione ex D. Lgs. 231/2001, riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati siano più di tre; minori in età non lavorativa; esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In forza della L. 161/2017, all'art. 25-duodecies sono stati aggiunti i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater (quest'ultimo relativo all'applicazione di sanzioni interdittive), che rilevano come fattispecie autonome di reati presupposto, prima contenuti nella disciplina dei reati transnazionali.

Specificamente, l'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine), salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, con aggravamento della pena nei casi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Fuori dei casi previsti, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene anche punito chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato, in violazione delle norme del testo unico.

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

La L. 167/2017 ha aggiunto quali Reati Rilevanti quelli di cui all'art. 3, comma 3 bis, L. 654/1975, richiamato, in forza dell'art. 7, D. Lgs. 21/2018, nell'art. 604 bis, ultimo comma, c.p., per cui è punito con la pena della

reclusione da due a sei anni chi, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, fa propaganda ovvero istigazione e incitamento, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, all'odio razziale e/o xenofobo, come disciplinati dall'art. 3 della L. 654/1975.

Reati di cui alla l. 16 marzo 2006, n. 10 (Reati transnazionali)

Si prevede la configurabilità della responsabilità amministrativa anche nel caso di commissione dei seguenti delitti:

- art. 291-quater D.P.R. 43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, sia quando si tratti di coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, sia che si tratti di un partecipante all'associazione;

- art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)

punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti. Le disposizioni di questo art. si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto